

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

387^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1975

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,
indi del Vice Presidente ALBERTINI
e del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

CONGEDI Pag. 18403

CORTE COSTITUZIONALE

Annunzio di ordinanze emesse da autorità
giurisdizionali per il giudizio di legittimità 18403

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 18403
Deferimento a Commissione permanente in
sede deliberante 18403
Deferimento a Commissione permanente in
sede referente 18403
Presentazione 18404
Trasmissione della Camera dei deputati . . 18403

Seguito della discussione:

« Riforma del diritto di famiglia » (550),
d'iniziativa del deputato Reale Oronzo ed
altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed al-

tri; Bozzi ed altri (*Approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Riforma del " diritto di famiglia " » (41),
d'iniziativa del senatore Falcucci Franca;
« Conservazione della cittadinanza italiana
da parte della donna che contrae matrimonio
con straniero » (1595), d'iniziativa del
senatore Branca ed altri:

AVERARDI Pag. 18412
GATTONI 18404
LANFRÈ 18433
LA RUSSA 18419
MARTINAZZOLI 18407
SICA 18424

ORGANISMI INTERNAZIONALI

Elenchi di dipendenti dello Stato entrati
o cessati da impieghi presso enti od orga-
nismi internazionali o Stati esteri . . . 18404

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 31 gennaio.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo per giorni 4 il senatore Tedeschi Franco.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea » (1897).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

MAZZEI . — « Provvedimenti eccezionali in materia di rapimento di minore di età e di omicidio volontario di appartenente alle forze dell'ordine » (1898).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica » (1875).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

ZUGNO ed altri . — « Modificazione alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina » (1844), previ pareri della 9ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di trasmissione di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Nello scorso mese di gennaio sono pervenute ordinanze emesse da Autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di trasmissione di elenchi di dipendenti dello Stato entrati o cessati da impieghi presso enti od organismi internazionali o Stati esteri

P R E S I D E N T E . Nello scorso mese di gennaio i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Presentazione di disegno di legge

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*.
Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Concessione di contributo a favore dell'associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" di Milano » (1899).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione del predetto disegno di legge.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Riforma del diritto di famiglia** » (550), di iniziativa del deputato Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri (*Approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« **Riforma del "diritto di famiglia"** » (41), d'iniziativa del senatore Falcucci Franca;

« **Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero** » (1595), d'iniziativa del senatore Branca ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Riforma del diritto di famiglia », d'iniziativa del deputato Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri, già approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati; « Riforma del "diritto di famiglia" », d'iniziativa del senatore Falcucci Franca; « Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero », d'iniziativa del senatore Branca ed altri.

È iscritto a parlare il senatore Gattoni. Ne ha facoltà.

G A T T O N I . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 550, insieme con i disegni di legge nn. 41 e 1595, sulla riforma del diritto di famiglia, dopo un lungo e travagliato iter nelle Commissioni, è oggi al vaglio dell'Aula, al confronto delle tesi che su questo delicato e fondamentale problema si sono delineate.

I riflessi giuridici e sociali dei provvedimenti di legge debbono rappresentare materia di attenta riflessione per chi è chiamato a vagliarne la rispondenza alla realtà esistente; ma mai come in questa occasione occorre che nella coscienza di ognuno di noi sia ben presente che ci troviamo di fronte ad un atto destinato ad incidere profondamente e permanentemente su istituti fondamentali della vita associativa.

Il ruolo di unità fondamentale che la famiglia assolve nella società civile, gli aspetti che la caratterizzano come società naturale, rappresentano elementi destinati a stimolare e, al tempo stesso, a circoscrivere ogni processo innovatore.

Una normativa, in materia di diritto di famiglia, che si esaurisca esclusivamente in una mera regolamentazione dei rapporti eco-

nomici insorgenti dal vincolo matrimoniale e che, quindi, ne privilegi in maniera preponderante od esclusiva l'aspetto patrimoniale, non può che rispondere ad una concezione piattamente materialistica della vita, degradando la personalità umana al rango di puro oggetto.

Lo stesso atto costitutivo della famiglia è oggetto di differenti interpretazioni da parte dei fautori dell'una o dell'altra delle due seguenti opposte tesi: la prima, quella di un contratto non dissimile dal negozio giuridico riguardante beni patrimoniali o servizi ed i relativi corrispettivi economico-monetari; la seconda, quella di una comunione di spirito e di beni volta alla creazione del nucleo originario della famiglia quale società naturale. Una società naturale che trascende la norma e rispetto alla quale il diritto positivo eserciti solamente la funzione regolatrice atta ad impedire abusi che soffochino la piena espressione, anche spirituale, della personalità umana.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la nostra posizione per altro già brillantemente esposta in Commissione dai senatori Filetti e Mariani, dalla relazione di minoranza del senatore Filetti, ed in Aula dal nostro presidente senatore Nencioni, non è influenzata, come usa dire oggi, da esasperato maschilismo o, per esigenze strumentali, da altrettanto esasperato femminismo. Essa è orientata dallo sforzo di contribuire alla emanazione di una riforma del diritto di famiglia che non allarghi ulteriormente i varchi già aperti nel tessuto della società naturale con provvedimenti demagogici ed estemporanei; che, soprattutto, non poggi sulla volontà politica di raggiungere su questo delicato problema un compromesso tra le tesi marxista e quella cristiana, inaccettabile per il profondo contrasto che divide tali tesi.

La possibilità dell'intromissione legislativa all'interno della società naturale costituita dalla famiglia, non è prevista neppure dalla nostra carta costituzionale. Le interpretazioni degli studiosi del diritto e dei partecipanti ai vari seminari sulla riforma del diritto di famiglia, si sono in via prevalente

orientate per il mantenimento di un equilibrio tra l'autonoma regolamentazione all'interno della famiglia e norme legislative che regolino gli aspetti generali o di collegamento con la società nazionale.

La stessa concezione illuministica, pur partendo dal presupposto che la libertà e l'uguaglianza trovino una sfera di applicazione anche all'interno della famiglia, giunge poi, con Rousseau, a limitare questo principio generale con un rapporto di subordinazione dei figli al padre, per garantire la soddisfazione dei bisogni, la conservazione della famiglia e la sopravvivenza della prole.

Il contrasto tra difesa dei valori individuali ed esigenza della tutela dei valori della famiglia è stato sancito nella nostra Costituzione, come in quasi tutte le Costituzioni delle nazioni occidentali, con il ricorso alla relatività della norma che tutela il singolo individuo. Viceversa, l'indirizzo prevalente di difendere il singolo rispetto all'interesse morale di difesa del nucleo familiare è proprio dell'equivoco comunitario, presente in talune correnti di pensiero pseudo-cattoliche, che al tempo stesso recepiscono il principio marxista dello Stato, quale società prevalente sul singolo e sul nucleo familiare. Si spiega così l'incontro delle due tendenze: quella della difesa ad oltranza dell'individualismo e quella dello statalismo più esasperato che, sebbene in aperta antitesi, in questo disegno di legge hanno trovato una base di accordo, raggiungendo il compromesso.

Non sarà certamente la nostra parte politica a negare la necessità di un'ampia tutela del diritto inalienabile del singolo di realizzarsi secondo le sue capacità personali, i suoi mezzi intellettuali, spirituali e fisici; siamo anzi convinti assertori del principio sancito dall'articolo 2 della Costituzione, dell'inviolabilità dei diritti dell'uomo come singolo e come soggetto di rapporti sociali. Ma non saremo mai i fautori di una esasperazione del principio di individualità, al di là dei limiti posti dalla necessità della tutela della società naturale come della società statale.

È detto nella relazione introduttiva che « non vi è alcun dubbio che la formazione sociale in cui l'uomo realizza la prima e tan-

te successive fasi di svolgimento della propria personalità è, appunto, la famiglia, società naturale proprio perchè naturali e di completamento, anche fisico, sono queste essenziali e delicatissime fasi: completamento rappresentato dall'unione coniugale, dalla procreazione, dalla crescita, in senso alla società familiare, dei figli fino a divenire adulti e promotori, nel ciclo naturale della vita, di nuove famiglie ».

Ebbene, ci sembra che tutto ciò non trovi riscontro nel disegno di legge, se non vengono adeguatamente tutelati i diritti connessi alla protezione e alla conservazione della società naturale che è a base della famiglia, e quelli relativi alla salvaguardia della sua integrità e della sua unità nel tempo. A questo riguardo più che le intenzioni originarie dei proponenti sono state le iniziative dei parlamentari del MSI-Destra nazionale che hanno, in qualche misura, inciso sull'indirizzo prevalente di tutelare più l'interesse individuale che quello della società familiare.

Giova ricordare a questo proposito la eliminazione delle norme relative alla costituzione del matrimonio; la soppressione della visita prematrimoniale facoltativa, l'obbligo e non l'impegno alla reciproca fedeltà, dell'assistenza morale e materiale, della collaborazione nell'interesse della famiglia, nonché della coabitazione; della eliminazione del « timore reverenziale » dalle cause d'impugnabilità del matrimonio, dell'abrogazione della generica formulazione, che considerava come causa di nullità fatti di rilevante gravità non meglio specificati, e di tanti altri aspetti divaricanti del diritto di famiglia. Si deve sempre ai rappresentanti della nostra parte se sono state attenuate formule e norme che generalizzavano l'intervento del giudice di merito nella regolamentazione dei diritti all'interno della società familiare.

Tuttavia i rilievi formulati conservano inalterata la loro validità, poichè, malgrado l'impegno dei rappresentanti della Destra nazionale, il provvedimento legislativo è rimasto ancorato alla logica di partenza.

Un esame analitico, per quanto rapido, della articolazione e dei capisaldi fondamentali del disegno di legge sulla riforma del di-

ritto di famiglia, conferma questa nostra valutazione.

Il concetto della famiglia, quale società naturale, ne esce completamente modificato dall'ampiezza delle facoltà concesse ai singoli di ricorrere all'imperio della legge positiva ed alle decisioni del giudice di merito, nonché dall'aumentata ingerenza dello Stato nei rapporti interni della famiglia.

Per quanto concerne la limitazione delle cause di nullità o di annullamento, il provvedimento trasferisce talune norme del diritto canonico, rispondente ad altra concezione etico-giuridica, nel diritto civile italiano, raggiungendo così il risultato di sommare le cause di risoluzione del matrimonio e non di delimitarle — come hanno sempre affermato eminenti maestri del diritto cattolico — ai soli casi di assoluta impossibilità di far coesistere il vincolo matrimoniale.

Infine, il dualismo introdotto nella conduzione della famiglia, mentre non risolve il problema della donna e della sua capacità di realizzarsi pienamente nella famiglia, determina una diarchia di conduzione familiare ben difficilmente riconducibile alla preminente funzione di gestione unitaria della società familiare.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, consentitemi ora di concentrare l'attenzione su di un particolare del disegno di legge in discussione. Mi riferisco al 2° comma dell'articolo 21 e, precisamente, al punto in cui si afferma che « la cittadina conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia, anche se, per effetto del matrimonio, assume una cittadinanza straniera ».

Concordo pienamente con i propositi che animano una proposta tesa ad eliminare le sperequazioni di cui ancora oggi sono vittime le cittadine, ed a sanare il contrasto che proprio questa diversità di trattamento — presente nella legge 13 giugno 1912, n. 555 — crea tra tale norma e il dettato costituzionale.

Non posso, però, condividere le modalità di intervento su tale materia, col presupposto di sanare la situazione esistente al di fuori di una legge organica sulla cittadinanza.

L'opportunità di siffatta legge — per la quale sin dal 7 febbraio 1974, ci siamo fatti promotori con il disegno di legge n. 1510, da tempo all'esame della Commissione giustiziana — discende dalla necessità di una profonda e generale revisione della anacronistica normativa sulla cittadinanza italiana tuttora in vigore.

Sulla base di quanto precede, all'articolo 21, comma 2° del disegno di legge in discussione, possiamo muovere i seguenti rilievi:

1) non prevede (a differenza dell'allegato disegno di legge n. 1595, per il quale peraltro valgono tutte le altre considerazioni che seguono) il riacquisto della cittadinanza italiana per la donna che l'abbia perduta in precedenza a seguito di matrimonio con uno straniero;

2) è incostituzionale, poichè in contrasto proprio con quel principio di eguaglianza giuridica senza distinzione di sesso, che pure la norma pretenderebbe ristabilire; infatti la norma in esame introduce una difformità di trattamento tra cittadino e cittadina, per quanto attiene alla perdita della cittadinanza, in forza dell'articolo 8 della legge n. 555 del 1912;

3) lascia inalterate le diversità giuridiche relative all'acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero che contragga matrimonio con una cittadina o con un cittadino italiano. Esso è regolato, rispettivamente, dall'articolo 4 comma 3, nel caso di straniero; dall'articolo 10 nel caso di straniera;

4) ulteriore e profonda discriminazione permanerebbe, infine, per quanto attiene la possibilità di assumere cittadinanza diversa da quella del coniuge, preclusa alla donna maritata, in forza del 1° comma dell'articolo 10, sempre della legge n. 555 del 16 maggio 1912.

Le considerazioni esposte ci hanno indotto a presentare un emendamento per l'abrogazione del 2° comma dell'articolo 21, mentre raccomandiamo che una sollecita regolamentazione dell'intera materia, conformemente a quanto attuato negli ultimi anni da

innumerevoli paesi stranieri, possa essere al più presto inserita tra le leggi dello Stato.

Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il luogo comune che tende a confondere il principio della autorità — sempre necessaria per garantire una qualsiasi funzione naturale o sociale —, con la sua degradazione, cioè l'autoritarismo, danneggia e pregiudica l'evoluzione di qualsiasi forma di vita associata, ma particolarmente in questo campo non ha assolutamente ragion d'essere.

La famiglia, quale società naturale, trova un punto di riferimento nell'autorità, non certamente nell'autoritarismo del padre, considerato il capo della famiglia; ogni diversa interpretazione porta al caos e al disordine e quindi alla distruzione della famiglia stessa.

La riforma del diritto di famiglia proposta alla nostra attenzione, oltre alle varie incongruenze in precedenza sinteticamente illustrate, restringe e degrada l'istituto familiare ad una serie di atti e fatti economici esaminati alla luce del diritto civile e non certamente nell'ottica del diritto naturale che dalla famiglia discende. Al contrario, il buon ordine ed il buon andamento della famiglia non possono essere affidati ad una rigida regolamentazione giuridica esterna alla società naturale, ma alla comprensione, al rispetto, alla reciprocità, alle diverse realizzazioni della personalità dell'uomo e della donna; all'impegno dei coniugi a far discendere dal matrimonio non solo una famiglia che sia comunione di beni patrimoniale, ma completamente spirituale, affettivo, fisico e volontà di promuovere, attraverso i figli, il rinnovarsi della società. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Martinazzoli. Ne ha facoltà.

M A R T I N A Z Z O L I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, debbo confessare di avere qualche difficoltà a prendere la parola stamane su questa materia anche perchè non avevo chiesto di parlare: sono stato iscritto d'ufficio e la tenta-

zione era di sottrarmi, di non farmi coinvolgere in questo rituale, in questa piccola riunione per intimi. Anche perchè quello che posso dire è sicuramente confinato nel territorio dell'ovvio; ma, se non altro per rispettare i turni degli altri colleghi, credo che sia necessario proferire qualche parola.

Vi è, da parte mia, una considerazione positiva dell'esito dei lavori della Commissione e del risultato che la Commissione stessa consegna all'attenzione — e io mi auguro al consenso — dell'Aula: si è trattato di un lavoro intenso, approfondito, che ha visto protagonisti estremamente agguerriti. Io in verità ho partecipato a quei lavori poco più che in funzione di uditore ma ritengo una esperienza interessante quella che ci è stata consentita in questi mesi proprio per il livello del confronto che si è operato all'interno della Commissione. Credo che il risultato complessivo sia sulla misura di questo livello; ed è un risultato che va interpretato in termini di consenso ampio senza che vi sia più il tempo o l'opportunità di ricercare su questo terreno ritorzioni polemiche o posizioni unilaterali.

Penso si possa dire che se, come penso, questa legge verrà approvata dal Senato e poi accettata dalla Camera, sarà sicuramente una legge del popolo italiano nella misura nella quale essa è rappresentativa non già di un compromesso mediocre tra posizioni diverse e contraddittorie, non già di una mediazione impropria — come ho sentito dire prima — tra principi marxisti e cristiani, ma di qualcosa di assai diverso, cioè una legge moderna e civile per un popolo moderno e civile quale vuole e deve essere il popolo italiano.

Questa premessa consente di sbarazzarsi di una retorica abbastanza enfatica che ha accompagnato in tutti questi anni il lavoro delle Camere intorno a questo tema fondamentale per la convivenza civile. Si è fatta molta retorica da tutte le direzioni — penso che lo sforzo autocritico vada condotto con estrema onestà — perfino sul punto di approccio intorno alla potenzialità di questa legge. Non credo certo di sminuire il valore di questa riforma se affermo che sarebbe

estremamente scorretto ipotizzare che basta predicare o scrivere queste riforme per risolvere i problemi della famiglia italiana. Peraltro sui problemi che assillano la famiglia italiana, sulla condizione della famiglia italiana credo che vi siano opinioni abbastanza disparate e in genere infondate. Non ritengo casuale che proprio recentemente l'editore Einaudi, interrogato sul perchè nella parte documentaria della sua « Storia d'Italia » mancasse un capitolo dedicato alla famiglia italiana, rispondesse che questa storia non si può neanche oggi cominciare nel nostro paese perchè mancano le ricerche di base che ne consentirebbero una interpretazione a livello storiografico. Questo è un indice preciso di carenze anche culturali e di ricerca e sta a dimostrare che ogni opinione pregiudiziale su questo tema rischierebbe di consegnarsi ad affermazioni assiomatiche senza trovare riscontri verificabili.

Una cosa secondo me è certa, che su questo terreno il legislatore si deve muovere — e a mio avviso si è mosso — con estrema e particolare cautela. Siamo in un settore che è atipico perchè la norma incide non già su interessi materiali ma su momenti spirituali, soggettivi, e quindi tocca al legislatore operare secondo linee di tendenza le quali siano in grado di assecondare le potenzialità espansive dell'istituto familiare, senza tuttavia pretendere di chiuderlo o di modificarlo entro le rigide sbarre di una analitica regolamentazione. Questo io credo tocchi in questa materia al legislatore: non già di inventare un qualche cosa che appartiene alla vita prima che alla legge, ma piuttosto costruire e proporre un reticolo normativo capace di fare in modo che quella che è la realtà nuova della nuova famiglia italiana non riesca in qualche modo mortificata o sconfitta da una legislazione che è vecchia che non è più comparabile, sotto il profilo del costume, dei nuovi rapporti economici, delle nuove situazioni di libertà, con quella che è la realtà del nostro paese.

Direi che anche qui in sostanza toccava al legislatore rispondere ad un comandamento di fondo in modo da eludere le secche di un traguardo che molto tempo fa Tocqueville

denunciava in termini assai icastici affermando che molto spesso, sotto il profilo dei rapporti intersoggettivi, la vita è un martirio del quale il diritto è lo strumento. Ecco, occorre che il diritto abbia l'accortezza, la prudenza e l'umiltà di non farsi strumento di prevaricazione ma invece di essere esso la misura delle capacità espansive dell'istituto, di un istituto che non a caso la nostra Costituzione definisce come entità naturale; dove « naturale » significa il credere che questa cellula è vivente prima della norma e che quindi tocca alla norma non già di comprimerla ma piuttosto di favorirne il massimo di potenzialità e di crescita. Questo, credo, è nella storia del lungo e contorto itinerario di questo dibattito legislativo. E questo è un dato che va sottolineato; da una parte per descrivere la tipicità e lo spessore della scelta legislativa e dall'altro per ribadire che sicuramente, anche in questo caso, la riforma non sarà per ciò stesso attuata nel momento in cui verrà approvata dalle Camere, ma comincerà a vivere nella vita vera e dovrà trovare lì delle risposte, delle verifiche, dei consensi che oggi appaiono a livello delle Aule parlamentari largamente condivisi; che se no ci consegneremo un'altra volta alla delusione delle riforme di carta, che è abbastanza tipica della moda corrente nel nostro paese.

Qual è stato il lavoro della Commissione del Senato sul testo approvato dalla Camera? Anche qui credo — sicuramente sono parole già dette e che altri diranno ancora con ben altra autorevolezza — vada sottolineato da noi come non possa essere seguita o condivisa una deformazione polemica che in qualche momento si è inserita nel dibattito, la quale ha voluto descrivere l'atteggiamento ed il comportamento dei senatori del Gruppo democristiano come quelli di chi rinnegava le posizioni assunte alla Camera ed in qualche modo tendeva a porsi in una posizione frenante o addirittura dirompente rispetto a quelle scelte.

Credo che mai come in questa occasione il lavoro del Senato sia stato corretto e pun-

tuale; e credo anche di poter dire che una volta tanto forse esce da questa esperienza un elemento positivo a favore del sistema bicamerale. Dico subito perchè. Il progetto della Camera che contiene i principi fondamentali della nuova famiglia italiana — principi che, ribadisco, il Senato non ha fatto altro che rispettare e semmai ampliare in termini operativamente più corretti — soffriva storicamente di una situazione data la quale limitava il campo di possibilità che si offriva nell'altro ramo del Parlamento. Vi sono nel testo del diritto di famiglia consegnato dalla Camera al Senato della Repubblica alcuni momenti di incompiutezza che si spiegano e si motivano con la situazione storica in cui allora operava la Camera dei deputati. Voglio dire, in altri termini, che era abbastanza difficile concludere in un approdo risolvete un tema come questo, pretendendo o accettando che questo tema venisse discusso e risolto parallelamente ma in termini di incomunicabilità con altri due temi che invece erano contigui e che erano da un lato il problema della legge divorzista e dall'altro il problema dei rapporti concordatari con la Chiesa. Direi che su questo secondo tema sicuramente ancora non si sono attinte soluzioni producenti, mentre per quel che riguarda l'altro aspetto, da un lato l'approvazione della legge sul divorzio e dall'altro la sanzione referendaria, consentono di ritenere conclusa questa vicenda.

Di qui pertanto la necessità per il Senato di intervenire su alcuni punti del testo della Camera che invece, ripeto, rimanevano aperti ed in qualche modo irrisolti proprio perchè non si erano superati, quanto meno sotto il profilo delle speranze, degli auspici e dei comportamenti politici, quegli altri problemi di fondo. Alludo, per esempio, al tema delle nullità del matrimonio che, letto nel testo della Camera, indicava sicuramente tra le righe quali erano stati le intenzioni politiche e gli atteggiamenti delle parti in confronto ed in contrasto; alludo al regime della separazione giudiziale, dove anche lì, secondo me, era possibile leggere questa incompiutezza del testo che era derivata ne-

cessariamente dalle condizioni storiche e politiche nelle quali la Camera si trovava ad operare.

Non fosse che per questo il fatto che il Senato abbia avuto la opportunità di una rilettura critica di quel testo consente oggi di affermare che sicuramente la proposta che ora è portata all'attenzione dell'Aula è una proposta che in nessun modo contraddice ai principi fondamentali ispiratori di quella riforma, ma che in buona misura riesce a ricondurre quella riforma, incerta ed ambigua su questi confini di cui parlavo prima e soprattutto orientata verso un'accentuazione di intenzioni piuttosto che preoccupata della sua valenza operativa, entro termini concretamente efficaci.

A questo punto, per quel che mi riguarda, il discorso potrebbe considerarsi concluso se non vi fosse appunto la necessità di indicare — e credo sarebbe francamente evasivo sfuggire a questo tipo di discorso — quali sono, almeno a mio avviso, i momenti qualificanti e dirimenti di questa riforma. Sono evidentemente affermazioni che sono già state scritte dal relatore e proposte nel dibattito e che sicuramente verranno riprese. Esse riguardano un nuovo modo dei coniugi di stare dentro la struttura familiare, la parità dei coniugi; soprattutto riguardano il trattamento dei rapporti tra genitori e figli anche in situazioni create al di fuori della famiglia legittima, riguardano i rapporti patrimoniali.

Sul primo tema: anche qui occorre guardarsi dal farsi incapsulare ed imprigionare in posizioni che sono, tutto sommato, improduttive e sterili. La disputa intorno al fatto che una famiglia senza gerarchie sarebbe una famiglia anarchica e dall'altro lato l'affermazione che una famiglia senza gerarchie segna la liberazione egoistica ed autonoma dei protagonisti del vincolo matrimoniale sono ugualmente affermazioni che vanno cancellate dal nostro dibattito e lasciate a chi guarda aprioristicamente e secondo un taglio ideologico non accettabile a questi problemi per verificare invece che una dichiarazione di parità dei coniugi significa, all'interno di questo orizzonte, non

solo il riconoscimento, nell'ambito di questo istituto, di un massimo di espansione personale ai protagonisti del matrimonio, ma significa, secondo me soprattutto, che è lungo gli itinerari della libertà che si acquisisce un momento di comunità autentica dentro la struttura familiare. Dunque una tutela ed una garanzia di libertà dei *partners*, non per affermare, quasi in termini di necessità, una perenne e sterile dialettica di contrapposizione all'interno dell'istituto matrimoniale, ma piuttosto la scelta della dignità pari e della libertà pari dei coniugi nella consapevolezza, che dovrebbe appartenere a tutte le forze democratiche di questo Parlamento, che è soltanto sulle radici della libertà che si costruisce anche un momento di solidarietà più ampia rispetto all'interesse dei singoli. È questa la strada limpidamente tracciata nella riforma e che certo esige non solo enunciazioni di principio ma la fantasia e la pazienza necessarie a trovare gli strumenti autentici per garantire da un lato questa libertà, questa espansione della personalità e dall'altro per tutelare la sorte di ciascuno nel caso di un fallimento di questo incontro di volontà e di questi perimetri di libertà. Io direi che qui si è esercitata la capacità del legislatore secondo un livello di autentica nobiltà, proprio perchè, torno a dire, la legge non è semplicemente un assieme di enunciati, di auspici o di desideri, ma le tocca il compito di fissare regole generali capaci poi di coniugarsi sul paradigma dei singoli casi concreti. E da qui, la difficoltà del fare le leggi; la difficoltà che Carnelutti segnalava essere quella di una regola che si trova sempre a giudicare delle sue eccezioni perchè ricordava, secondo me a ragione, che ciascuno di noi poi, rispetto alla regola generale, è autenticamente una eccezione.

Vi erano possibilità di migliori accorgimenti tecnici? Noi in Commissione non ne abbiamo viste; riteniamo di avere portato, con modestia, con attenzione e con pazienza il nostro sguardo proprio su questo livello del problema; ci siamo chiesti come si poteva, rispettando gli enunciati della Camera, anzi in qualche modo ampliandone i

varchi, riuscire però a costruire una struttura normativa capace in effetti di operare nella realtà e non consegnata soltanto al luogo dei desideri. In questo senso si sono condotte alcune operazioni anche su quel tema che dicevo prima ed un'operazione, secondo me importante, è stata condotta anche sul tema del trattamento, della regolamentazione della separazione personale dei coniugi. Era questo un altro momento incompiuto del testo della Camera che si era limitato a registrare posizioni non compromettibili in quel momento e a registrare quindi che si era verificato lungo questa linea un dissenso radicale tra una posizione che intendeva che l'istituto della separazione personale continuasse lungo la linea tradizionale, cioè che fosse ancorato al concetto della colpa, e chi invece intendeva sbarazzarsi e liberarsi di questo concetto perchè riteneva che si aprisse lì uno spiraglio per una migliore considerazione della continuità vera e non coatta dell'istituto familiare. Su questo tema, la rimeditazione del Senato ha costretto tutti i Gruppi ad abbandonare posizioni pregiudiziali (molto spesso le posizioni ideologiche scadono a livello di propaganda quando non accettano di misurarsi nel concreto del problema reale) posizioni, dicevo pregiudiziali ed astratte per intendere esattamente quali fossero i termini del problema e capire così che se era giusto pensare impossibile, inaccettabile ormai un collegamento rigido e riduttivo tra momenti di colpa personale e soluzioni della situazione obbiettiva che si possa creare all'interno della dimensione familiare, allo stesso modo era abbastanza evasivo e lontano da uno sguardo attento sulla realtà il non intendere che in molti casi persistono invece queste personali responsabilità e che i fallimenti, la consumazione dell'esperienza familiare possono essere in molti casi ricondotti effettivamente alla responsabilità di uno solo dei protagonisti. L'accedere a questa opinione che, a mio avviso, è un'opinione la quale trova il conforto dell'esperienza, ed intendere quindi che non si poteva fare una scelta totale, dirimente su un versante piuttosto che sull'altro ma occorreva da parte del legislatore preoccu-

parsi, fissati i criteri generali, di andare però più energicamente a rinvenire quali soluzioni, quali aggiustamenti, quali correttivi, quali sanzioni dovevano proporsi in caso di responsabilità individuale, è stata pure una strada percorsa, secondo me, compiutamente dal Senato e in modo abbastanza proficuo.

Talchè oggi sappiamo che l'affermazione secondo la quale il legislatore non può non prendere atto di quando obiettivamente sussistono condizioni che renderebbero soltanto formale e sostanzialmente ingiusto il permanere della continuità del rapporto matrimoniale non significa peraltro che il legislatore abbia fatto una scelta priva di valenze, una scelta agnostica, che abbia in qualche modo consegnato l'istituto familiare, l'istituto matrimoniale agli egoismi, alle convenienze di ciascuno dei coniugi. Credo che il legislatore abbia fatto una scelta diversa che invece è quella della conservazione massima della continuità familiare, scelta che, in un momento in cui il tema della libertà è al fondo di tutti i nostri problemi, credo si sia intesa non come quella della necessità e dell'imposizione, ma come quella della libertà, una libertà non certo interpretata in termini egoistici, in termini di premio alle convenienze personali; non soltanto una libertà « di » ma anche una libertà « per » che io credo si rinvenga scritta nelle pagine della nostra Costituzione, una libertà per gli altri, nel senso di una libertà personale che non si esaurisca come mezzo di espansione degli interessi individuali ma sia intesa come strumento di passaggio, come strumento transitivo per la costruzione di più ampie solidarietà sociali.

Vi è un ultimo tema, sul quale intendo soffermarmi, che riguarda l'altra dibattuta questione del trattamento, della considerazione che il legislatore doveva proporsi nei confronti dei cosiddetti figli adulterini. Credo che vada detto in Aula — del resto è noto — che si tratta di una questione che ha tormentato drammaticamente alcuni dei componenti della Commissione; e non in base a ragioni deteriori o non apprezzabili ma sot-

to il profilo di quella coscienza della necessità di valorizzare i rapporti personali di cui dicevo prima. Sono però fermamente convinto che ha prevalso anche qui una linea che premia una scelta di valori e credo di poter dire — sono sempre molto guardingo nel contrassegnare in termini ideologici-religiosi gli atteggiamenti a livello politico — una scelta cristiana, poichè ritengo che l'atteggiamento di chi non pensa che l'uomo si consumi senza residui nella storia deve essere l'atteggiamento di chi non dogmatizza le istituzioni. Credo che le istituzioni non siano sacre: le istituzioni possono diventare sacre solo se si piegano ad interpretare in termini transitivi i momenti vivi della realtà, della condizione umana. Dunque l'aver scelto un qualche cosa che consente agli autentici innocenti di questa situazione di non essere le vittime incolpevoli era l'unica scelta che si presentava limpida e rettilinea di fronte alla coscienza del legislatore. Non era infatti possibile addebitare a costoro la sanzione per comportamenti illeciti che non appartenevano alla loro responsabilità, sanzione che peraltro trovava ad altri livelli una precisa risposta. È inutile, infatti, ricordare qui che un'eventuale situazione di infedeltà da parte di uno dei coniugi è sanzionata oggi nel nostro diritto con la possibilità della separazione personale.

Credo che questa sia una grande scelta e credo che il Senato giustamente si sia preoccupato anche operativamente in questo settore di portare i necessari prolungamenti alle indicazioni della Camera chiedendosi attentamente per le diverse ipotesi formulabili quali dovevano essere le soluzioni. Ed io ritengo che anche su questo punto e sotto questo profilo le soluzioni siano quelle di un momento normativo adeguato alla realtà. Dico questo non già riferendomi ad un momento normativo posto in termini agnostici e programmatici di fronte ad una realtà purchè sia, ma capace invece di scegliere nell'esistente quello che dura e quello che veramente vale.

Non credo di dover aggiungere altro se non, appunto dentro la linea di questo discorso piuttosto disarticolato, del quale mi

scuso, una considerazione per me importante e cioè che anche al Senato, pur attraverso un confronto che non ha ignorato in qualche momento toni di vivace fermezza, si è espressa attorno a questa scelta la stessa maggioranza che si è espressa alla Camera.

Non mi interessa usare formule di moda e in qualche misura, proprio per questo, ormai deteriorate come quella di « arco costituzionale » o di « patto costituzionale »; a me interessa verificare che si è constatato qui, si è rivelata, si è costruita attorno a questo tema, con pazienza, con impegno, con acume da parte di ciascuno, la capacità di un punto di incontro il quale farà sì, come dicevo prima, che questa legge non possa essere più considerata come la somma algebrica delle rinunce e delle pretese di ciascuno, ma come la risposta del Parlamento italiano alle attese del popolo italiano.

Mi interessa dire questo perchè credo che un episodio siffatto sia anche esemplare per le nostre altre esperienze parlamentari. Credo molto nel dialogo soprattutto come suggestivamente è descritto in un passaggio di Rilke — scusate se qualche volta mi capita qui di proporre citazioni un poco eccentriche, ma credo di più al sale dei poeti che non alla marmellata dei sociologi — il quale ha detto che non ci sono le risposte pronte alle diverse domande, ma che l'importante è continuare ad interrogarsi insieme perchè allora ci potrà capitare di entrare insieme nelle risposte.

Credo che questo — ed è un evento abbastanza felice — sia capitato alla Commissione giustizia discutendo attorno al diritto di famiglia. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Averardi. Ne ha facoltà.

A V E R A R D I. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi limiterò ad alcune particolari riflessioni che tengono conto del fatto che la legge in discussio-

ne è ampiamente conosciuta e costituisce il risultato di un lungo lavoro compiuto a partire dal 1967.

Andiamo allora alla radice di alcuni problemi. Non possiamo nasconderci che l'integralismo laico nella sua protervia illuministica non sia che una forma di quel di-

sprezzo che con altri contenuti caratterizzò gli anni tra le due guerre in Europa. Tuttavia certamente si può parlare di una concezione laica della famiglia che si contrappone ad un altro tipo di concezione familiare, quella confessionale, religiosa che ha dominato la storia europea per secoli.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue AVERARDI). Come punto di frattura possiamo prendere la rivoluzione francese. Di questa concezione laica noi dobbiamo subito sottolineare un punto importante: la concezione che ora chiamiamo per comodità laica è imperniata sul concetto dell'uguaglianza tra uomo e donna. L'idea dell'uguaglianza distingue profondamente la concezione laica da quella cattolica. Non è questa un'affermazione polemica; coerentemente con i propri principi la Chiesa deve distinguere tra chi è credente e chi non lo è; tra i fratelli, come chiama San Paolo i cristiani, e i non fratelli. Ecco quindi l'importanza, la novità, la modernità del principio che i cittadini di qualsiasi fede religiosa e — aggiungiamo noi — di entrambi i sessi sono uguali. Questa è la concezione moderna, ma direi anche la concezione laica della famiglia per la quale i coniugi debbono essere uguali nel lavoro, nelle retribuzioni, nei diritti.

Dobbiamo a questo punto fare una precisazione: noi non opponiamo mai il laico al cattolico perchè moltissimi cattolici, anche nella storia, sono stati dei laici, hanno voluto la società laica, lo Stato laico. A differenza della Chiesa cattolica, noi laici sappiamo che cattolici e non, protestanti, ebrei, miscredenti, tutti sono uguali nella società civile. La famiglia laica è basata quindi su due presupposti: sulla uguaglianza dell'uomo e della donna, sui diritti della donna ed anche

su una concezione non patrimoniale del matrimonio. Non diciamo che sia immediatamente patrimoniale la concezione che la Chiesa ha del matrimonio, ma è la società in cui il matrimonio si realizza che fatalmente fa sì che tale concezione diventi patrimoniale.

Vorrei aggiungere un altro concetto. Nel matrimonio così come è concepito nelle varie legislazioni c'è qualcosa che manca, che non è espresso e che pure è parte del matrimonio reale. Se voi prendete la definizione del matrimonio del diritto canonico vedete che si dice: il matrimonio è fatto per la procreazione, perchè i coniugi si possano aiutare fra loro e infine come rimedio alla concupiscenza. Quest'ultimo fatto è visto come una necessità, come qualcosa cui bisogna cedere e che può essere riscattato solo dal fatto che nascano i figli. Ma la storia della cultura, della civiltà (e qui si può dire la storia laica) aggiunge che nel matrimonio c'è qualcosa in più: c'è un punto che noi chiamiamo amore. Anche questo aspetto dell'amore nel rapporto fa parte della concezione laica: appunto, laica. C'è stato tutto il movimento romantico che ha accentuato il momento della ricerca dell'amore, il diritto dell'individuo di ricercare una sua propria felicità. Il matrimonio nella visione laica è fondato su questa comprensione particolare. La famiglia laica non è famiglia d'interesse, essa è basata su un'unione libera contrattuale. Que-

sto è un aspetto fondamentale. Ed anche il problema degli obblighi verso i figli va visto per noi alla luce di questo affetto spontaneo e non imposto.

E veniamo al punto del rapporto fra uguaglianza e diritto al lavoro. La concezione laica non affida la stabilità della famiglia solo all'intervento del prete, magari al terrore dei peccati; essa ne affida la stabilità ad una società i cui componenti sanno che hanno un compito per sé, per i figli, per gli altri e questo compito lo ritengono importante come ritengono importanti tutti gli altri compiti della società civile. I componenti di questa società hanno il diritto di ricercare la felicità, la loro realizzazione come individui. Certo la felicità non va ricercata a scapito degli altri. Il concetto di ricerca della felicità è assente dal diritto canonico: ecco un'altra differenza con la concezione laica, anche se oggi molti teologi riconoscono che la felicità individuale insieme all'amore costituisce un valore particolare che va considerato in quanto favorisce e non ostacola una concezione religiosa della vita per il valore che attribuisce al prossimo e al momento della comunione con gli altri.

La concezione laica tiene conto dei condizionamenti sociali oggettivi cui la donna è sottoposta. Sa che il matrimonio è fortemente condizionato dalla situazione sociale, dal fatto che più frequentemente sia l'uomo a guadagnare, che le possibilità di trovare lavoro per la donna sono inferiori, che l'istruzione spesso è diversa, dall'esistenza di situazioni di arretratezza culturale ed economica, ancora. Pensiamo all'emigrazione: 2 milioni di italiani che vanno all'estero, che lasciano le loro donne sole. La concezione laica del matrimonio dice che certe situazioni come quella dell'emigrazione non riguardano solo la famiglia: esse non sono un peso che le donne debbono sopportare con rassegnazione da sole, sono casi che riguardano la società e la lotta per la sua trasformazione in senso più civile. Se la nostra società accetta che ci sia una disoccupazione che costringe all'emigrazione 2 milioni di persone, allora noi diciamo che non si difende così la donna ma la si opprime legandola ad un uomo che

torna ogni tanto, che manda un po' di soldi ogni tanto. Questa è una famiglia? No certamente. La famiglia la si difende anche battendosi contro l'oppressione e contro la disuguaglianza che originano situazioni come questa.

È dunque fuori discussione per noi laici il carattere storico dell'organizzazione familiare oggi presente in quasi tutto il mondo. Questa organizzazione è stata preceduta da forme diverse. Non si deve allora considerarla definitiva. E qui, nella legge che stiamo per varare sono già presenti momenti di ulteriore trasformazione. Dalla riconosciuta storicità di tale istituto nasce in noi laici la demistificazione del carattere di istituto naturale attribuito a un particolare tipo storico di famiglia.

Scrivono Ernesto Balducci sul numero 162 di « Testimonianze »: « Ebbene, il modello cristiano della famiglia non è che la versione religiosa di un prodotto storico il cui fondamento non è il diritto naturale. Quanto al diritto naturale, non è giusto far finta che si tratti di una nozione facilmente accettabile; si tratta in ogni caso di una nozione propria di un'epoca culturale estranea tanto alla cultura in cui il Vangelo fu annunciato e trascritto quanto alla cultura in cui vive l'uomo di oggi. La storia della famiglia è un capitolo della storia delle istituzioni, mediante le quali l'umanità ha cercato di integrare nelle prospettive della libertà le forze istintuali della specie e i determinismi dell'ambiente. La ragione formale che rende naturale l'istituto della famiglia non è la rispondenza a una struttura antropologica già stabilita prima della storia e quindi prima della libertà; è invece la rispondenza alle esigenze di autoliberazione della persona intesa come essere sociale. Certo è nella famiglia che si compie in massima misura il passaggio dalla specie alla persona. La specie come tale non ha storia, ma attraverso la famiglia, umanizzandosi, essa diventa storia. A loro volta i mutamenti storici si inscrivono nella famiglia determinandone e mutandone le forme istituzionali. Estrapolare » — conclude padre Balducci — « un momento di

questa storia per gratificarlo di una esemplarità assoluta, vuol dire disattendere per ragioni ideologiche il nesso organico fra i mutamenti strutturali della società e i mutamenti etico-istituzionali ».

Qui si presenta il nodo del rapporto tra laici e cattolici. Nel rapporto politico con le forze cattoliche, quando parliamo della società civile, ci troviamo di fronte a una questione sulla quale conviene portare la massima chiarezza. E ci sembra che non sempre da parte dell'opposizione comunista, ad esempio, ci sia stata grande chiarezza in questo dibattito. Certo i colleghi comunisti hanno problemi che non possiamo sottovalutare. Tuttavia chiarezza va fatta per quanto ci riguarda perchè su questo tema il pensiero cattolico ha fatto enormi passi in avanti, ma il dissidio con noi rimane netto ed esplicito. Citerò a tale proposito due passi, l'uno da una sentenza della Sacra Rota del 13 ottobre 1942 e l'altro dal Dizionario di teologia morale delle edizioni Paoline del 1973, cioè trent'anni dopo. « Non simula » dice la sentenza della Sacra Rota del 13 ottobre 1942 « il consenso matrimoniale colui che contrae il matrimonio senza amore. Quantunque sia normalmente il motivo per il quale viene emesso il consenso matrimoniale, in nessun modo esso, l'amore, appartiene all'assenza dell'atto di volontà che dà origine al matrimonio ». Edizioni Paoline, Dizionario di teologia morale, 1973: « L'amore coniugale che si esprime in forme sessuali genitali, costituisce l'essenza propria del sacramento del matrimonio. La generazione senza amore è senz'altro una ignobile distorsione dell'ordine proprio del matrimonio ».

L'acqua che è passato sotto il ponte del mondo cattolico in questi trenta anni a proposito della famiglia e del matrimonio è parecchia, come si vede da queste due citazioni. In mezzo ci sono stati il pontificato giovanneo, il Concilio e tutto il travaglio post-conciliare, che, nonostante le tendenze involutive a livello istituzionale di questi ultimi anni, ha messo in moto un processo ormai irreversibile.

Il mondo cattolico non è più monolitico ed anche sulle questioni della famiglia, che sono tanto delicate e che possono mettere in moto meccanismi dal profondo disegno nevroticamente conservatore, l'esigenza di mutamento si fa sentire sia in ampi strati di base che ai vertici istituzionali.

Facciamo un esempio: il 22 gennaio dello scorso anno, durante la cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario del Tribunale diocesano di Roma, nel palazzo Laterano, davanti allo schieramento dei giudici del Vicariato, degli avvocati rotali e di molti tra i maggiori canonisti italiani, il professor Pietro Agostino D'Avack, già rettore dell'Università di Roma, giurista, avvocato rotale, denunciava come i tribunali ecclesiastici giudicano delle cause matrimoniali in base alle norme del codice di diritto canonico decrepito, anacronistico, paradossalmente disumano. Infatti « Il codice canonico disciplina il matrimonio » — dice D'Avack — « sotto lo esclusivo aspetto sociale e biologico della cellula primigenia destinata alla riproduzione e all'incremento della specie umana e tutt'al più sotto il profilo moralistico-sessuale del *remedium concupiscentiae* senza alcun afflato di spiritualità anche soltanto umana e senza alcun riguardo non solo per l'*animus* e per i sentimenti personali dei coniugi ma anche per la loro stessa dignità di persone. Giudici e avvocati devono fare salti mortali, forzando le norme vigenti, per creare una giurisprudenza in armonia con le nuove esigenze sociali e con le stesse direttive del Concilio vaticano secondo ».

D'Avack non si limitava a denunciare l'assurdità di una concezione del matrimonio ancora basata sul tabù sessuale e sull'istituzione della famiglia patriarcale, di un matrimonio in cui il fine della procreazione è tutto e l'amore coniugale nulla, in cui i soggetti sono trattati alla stregua di semplici macchine riproduttrici, ma avanzava la proposta di una riforma radicale resa urgente da tre ragioni principali: la prima è il tramonto della famiglia patriarcale propria della società agricola con l'avvento di unioni basate sulla stretta ed intima collaborazione

interpersonale; la seconda è la presa di coscienza della dignità della persona umana; la terza è la promozione sociale e individuale della donna. Tutto l'impianto del diritto familiare si presentava carico di disposizioni arcaiche e ormai intollerabili: nel campo dei rapporti personali e patrimoniali tra coniugi come in quello della filiazione, delle successioni, degli istituti collaterali dell'adozione e dell'affiliazione e nella tutela penale.

Cerchiamo di evidenziare ancora una volta le norme che esigevano più urgentemente l'intervento riformatore. La disparità tra uomo e donna risalta sia in ordine ai doveri che scaturiscono dal matrimonio sia in ordine ai rapporti patrimoniali sia in ordine all'esercizio della patria potestà. L'articolo 144 del codice civile « Il marito è il capo della famiglia, la moglie segue la condizione... » e l'articolo 145 « Il marito ha il dovere di proteggere la moglie » fissano i cardini della disparità basata sul presupposto evidente di un differente inserimento sociale della donna non lavoratrice che è chiaramente posta in un posizione di minorità naturalistica e addirittura morale.

Talune sentenze sono giunte a stabilire il diritto del marito ad impedire alla moglie l'esercizio di una determinata professione sociale mentre rarissime sono le sentenze che negano l'obbligatorietà dell'assunzione del cognome del marito da parte della donna. La priorità dell'esercizio paterno della patria potestà traduce questo trattamento differenziale anche nel campo delicatissimo dei rapporti con i figli: il punto limite è segnato qui dagli articoli 331 e 338. Il primo autorizza il tribunale ad intervenire nell'esercizio della patria potestà da parte della madre che sia subentrata al marito e ad impartirle disposizioni alle quali la madre deve attenersi; il secondo stabilisce che il padre può per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni. Una vincolazione assurda è inoltre fissata dall'articolo 340 per la vedova, non per il

vedovo: ancora una volta per la donna che, se vuole passare a nuove nozze, deve darne notizia al tribunale prima che sia celebrato il matrimonio e il tribunale delibera se la amministrazione dei beni possa esserle conservata oppure stabilisce condizioni riguardo all'amministrazione stessa e all'educazione dei figli.

Il regime patrimoniale della famiglia richiedeva anch'esso uno snellimento e un ammodernamento. Abbiamo qui ormai un istituto logorato e superato, quello della dote, e un istituto più moderno che però è rimasto pressochè inerte, quello del patrimonio familiare. Doveva infine essere resa legale la comunione degli utili e degli acquisti risalenti al periodo matrimoniale che potrebbe integrare il regime di separazione dei beni acquisiti nel periodo pre-matrimoniale. In tema di filiazione il problema chiave di un futuro ammodernamento concerneva ovviamente i figli naturali. I principi cardinali del rinnovamento dovevano prevedere il massimo ambito per l'accertamento giuridico delle situazioni di fatto nell'interesse dei figli sia per la dichiarazione di paternità sia per il riconoscimento. Qui, onorevoli colleghi, il divieto delle indagini sulla paternità e il divieto di riconoscimento appaiono alla coscienza moderna come una autentica legalizzazione della irresponsabilità e come un mostruoso oltraggio all'effettivo rapporto di filiazione. Colpisce in particolare il divieto delle indagini sulla paternità dei figli adulterini e incestuosi, anche nei casi in cui il riconoscimento sarebbe permesso, qualora vi siano figli legittimi. La restaurazione della piena eguaglianza dei figli sui quali viene fatta cadere la conseguenza del comportamento del genitore era particolarmente urgente in tema di successione. Nella successione legittima i figli naturali concorrono con i figli legittimi purchè complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore ad un terzo dell'eredità. Ai figli legittimi è addirittura data facoltà di pagare in denaro o in beni immobili ereditari a giusta stima la porzione spettante ai figli naturali. I figli naturali succedono in tutta

l'eredità soltanto se mancano discendenti legittimi, ascendenti e il coniuge del genitore, cioè quasi mai. Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore premorto soltanto quando mancano il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, i loro discendenti nonché i parenti legittimi fino al terzo grado, cioè praticamente mai. Norma infine ancora più mostruosa è quella dell'articolo 580 che prevede per i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili un assegno vitalizio che non può in ogni caso superare l'ammontare della rendita della quota a cui i figli naturali avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

Le critiche al matrimonio concordatario sono state più volte ripetute dalla dottrina. Limitiamoci a poche constatazioni più importanti. Lo Stato italiano si è spogliato della giurisdizione sulle controversie che concernono la grande maggioranza dei matrimoni contratti dai cittadini italiani. Ma non basta. Esso ha praticamente recepito norme che contrastano con precise norme del nostro attuale ordinamento. Così è possibile che il minorenne contragga matrimonio concordatario, cioè valido agli effetti civili, senza consenso dei genitori se ottiene l'autorizzazione ecclesiastica. L'infermo di mente può sposare prima che sia emanata la sentenza di interdizione anche se l'infermità risulti anteriormente alla sentenza. Il matrimonio concordatario può essere contratto in segreto e senza pubblicazioni e l'istituto della trascrizione tardiva permette di regolarizzarlo a piacimento agli effetti civili. I matrimoni concordatari fra cugini contratti senza dispensa sono annullabili contro il disposto del nostro codice civile e le sentenze sono trascrivibili. L'impedimento dell'affinità riconosciuto fino al secondo grado dal codice civile è riconosciuto fino al quarto grado nel codice canonico. Matrimoni illeciti per il nostro ordinamento sono così resi giuridicamente possibili agli effetti civili. Ma il caso limite è toccato dalla trascrizione del matrimonio tra suocero e nuora o fra ge-

nero e suocera contratto con dispensa ecclesiastica che non è soltanto civilmente illecito ma penalmente incriminato come incesto dall'articolo 564 del codice penale.

Il radicale rinnovamento della legislazione matrimoniale e familiare si poneva allora, onorevoli colleghi, come un traguardo essenziale dello sviluppo civile del paese e doveva occupare un posto di primo piano nella scala di priorità dei problemi politici. Nessuna concessione di principio poteva essere fatta in questo campo dalle forze laiche. Se è vero che la risoluzione radicale delle contraddizioni dell'istituto familiare è strettamente connessa al rinnovamento delle strutture sociali ciò non può servire da alibi per accettare lo stato di cose presente nella sistemazione giuridica. Al contrario, una grande opera di rinnovamento legislativo è un diretto contributo all'avanzamento della coscienza civile del paese e alla trasformazione della società italiana.

Ebbene, della vecchia impalcatura qui non rimane che la polvere. Questa legge rappresenta per noi socialisti democratici un grande passo in avanti sulla via del rammodernamento della società italiana che segue la battaglia del 12 maggio 1974 e anticipa quella che verrà sul controllo dell'aborto. Il fatto che questa legge è stata approvata dalla Camera a larghissima maggioranza da laici e cattolici ha un significato profondo. Ma come l'onorevole relatore Agrimi, anche noi sosteniamo che questo disegno di legge, così lungamente e profondamente elaborato, non cancella tuttavia l'aspirazione largamente avvertita di giungere in tempo non lontano al completamento della legislazione concernente la famiglia per la integrale applicazione del dettato costituzionale.

Per concludere, farò ancora un paio di osservazioni che paiono essenziali al mio Gruppo politico. Il testo del progetto di riforma è stato oggetto di dure critiche soprattutto da parte di alcuni studiosi del diritto civile in un convegno di studi che si è svolto a Venezia nel 1972 presso la Fondazione Cini ed in un altro convegno che ha avuto luogo

a Milano presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica. Alcuni relatori si sono occupati di sottolineare i difetti veri o presunti delle norme contenute in tale progetto. Essi non si sono limitati ad indicare certe deficienze tecniche del testo in questione, ma sono giunti a sostenere che il testo stesso, almeno in qualche sua parte, deve venir giudicato come in contrasto con i principi riguardanti il matrimonio e l'istituto familiare che sono affermati dalla nostra Carta costituzionale. Mi soffermo ancora su questo punto perchè riguarda prese di posizione di una parte del mondo cattolico che non accetta la riforma.

A giudizio di qualche studioso il progetto di legge attualmente all'esame si ispirerebbe ad una concezione prevalentemente individualistica del matrimonio e della famiglia, e ciò in aperta violazione del principio sancito dal nostro costituente nel primo comma dell'articolo 29 (la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio) in forza del quale la famiglia, con il coniugio su cui essa si fonda, deve considerarsi come una istituzione comunitaria di fondamentale importanza per il nostro Stato.

Ebbene, a sostegno di tali tesi, si osserva che definendo il matrimonio civile essenzialmente come atto di volontà dei due nubenti, si verrebbe soprattutto ad affermare un principio di tutela dell'individuo di fronte ai pubblici poteri anche nel momento della celebrazione, quando tali poteri rispecchiano l'interesse della società alla famiglia che sorge.

Si sostiene ancora che l'età dei 18 anni invece di quella minore introdotta con la legge del 1929 accentuerebbe, in linea coerente con la definizione in senso individualistico che si vorrebbe dare del matrimonio, la prevalente importanza dell'idoneità psichica rispetto a quella fisiologica, rispetto all'attitudine cioè ai rapporti coniugali. Infine che le norme riguardanti la vita del coniugio, in particolare dell'articolo che abo-

lisce la potestà maritale nella nostra tradizione giuridica e l'articolo 135 con cui si attribuisce ad entrambi i coniugi quella che fin qui è stata chiamata patria potestà, sarebbero formulate avendo piuttosto di mira la tutela della dignità e dei diritti degli individui membri del raggruppamento familiare che la tutela dell'interesse della comunità familiare alla propria coesione.

Ci troviamo di fronte a valutazioni che derivano chiaramente da opinioni preconcette. L'osservazione precisa delle norme contenute nel testo unificato e degli atti parlamentari del Senato ci porta a concludere che l'accordo tra i diversi Gruppi su questo testo si è realizzato sulla base dei principi affermati nella Costituzione secondo cui nel nostro ordinamento la famiglia non è soltanto una istituzione giuridica che viene all'esistenza quando risultino attuati alcuni presupposti di diritto e di fatto previsti dalla legge e alla quale lo Stato, in quanto la riconosce *principium urbis et quasi seminarium reipublicae*, dà la sua tutela, ma è fondamentalmente una vera e propria società di persone la quale si costituisce con l'atto del mutuo consenso di un uomo e di una donna che intendono legarsi fra loro col vincolo matrimoniale. Poichè è proprio questo ciò che il legislatore proponente vorrebbe stabilire con l'articolo 2 del testo unificato, non si comprende in base a quali considerazioni si possa ritenere che tale norma di fatto si richiami ad una visione individualistica dell'istituzione familiare. Va poi osservato che se la famiglia per il nostro costituente è una istituzione comunitaria, proprio in quanto tale essa deve necessariamente esser fatta rientrare fra quelle formazioni sociali ove si svolge la personalità del cittadino di cui parla l'articolo 2 della Costituzione. Questo ora viene a significare che nel nostro ordinamento la famiglia non può esistere nè può operare se non in funzione dello sviluppo della personalità dei suoi membri ed ancora che l'uomo e la donna che l'hanno fatta nascere debbono partecipare responsabilmente sia alla sua organizzazione, sia alla sua attività specifica.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

(Segue A V E R A R D I). Onorevoli colleghi, in verità si è andato realizzando, come ha detto la collega Franca Falcucci, intorno al rinnovamento della famiglia un impegno costruttivo fra grandi forze politiche, laiche e cattoliche, impegno capace di saldare al nuovo ordinamento giuridico della famiglia stessa la coscienza civile del paese. Noi ci auguriamo che questo impegno non rimanga isolato e soprattutto non vada disperso. Ci attendono grosse ed impegnative battaglie. Come sempre il Partito che ho l'onore di rappresentare si farà carico, per la sua parte, della difesa del proprio patrimonio ideale tenendo conto che sui grandi temi dei diritti civili è possibile ancora la convergenza di larghe forze laiche e cattoliche. Fate attenzione, onorevoli colleghi, non è ulteriormente tollerabile che continui la ignobile industria dell'aborto clandestino di massa. È la coscienza popolare che si ribella; i gestori dell'ignobile industria continuano a guadagnare miliardi sulla pelle di centinaia di migliaia di povere donne terrorizzate. Fate attenzione, onorevoli colleghi della Democrazia cristiana, a non ripetere un errore profondo di valutazione della volontà popolare. Quando si tratta di battaglie sui diritti civili la DC e il PCI debbono tenere nel dovuto conto il fatto che lo spartiacque passa all'interno della maggioranza e delle minoranze parlamentari, dividendo ciò che le grandi scelte sui grandi temi della libertà politica unisce da oltre venticinque anni. Per noi socialisti democratici l'ordine esistente non è intangibile; una cosa sono le libertà politiche, che noi difendiamo strenuamente dai pericoli provenienti dall'estrema destra e dall'estrema sinistra, un'altra le libertà civili. È maturo per noi il tempo di grandi riforme che, non mettendo in discussione le libertà politiche, amplino la sfera dei diritti dei cittadini costruendo una

società più giusta e più civile. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore La Russa. Ne ha facoltà.

L A R U S S A . Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il momento legislativo che stiamo vivendo è certamente molto delicato e fra i più importanti di questa legislatura, se è vero che ci apprestiamo a legiferare sulla famiglia che, essendo cellula prima e fondamentale della società civile, riversa tutte le influenze positive o negative sulla stessa società. Se regolamentiamo bene la famiglia, abbiamo speranza che si sviluppi e progredisca bene la società. L'esigenza, onorevoli colleghi, di adeguare il diritto all'evoluzione dei tempi, dei costumi e della coscienza sociale è fondamentale e generalmente sentita da tutti i legislatori; si tratta da un lato di adeguare il diritto alla realtà sociale e dall'altro di indirizzare, di spingere i soggetti di diritto verso evoluzioni positive. Ne risulta, perciò, una codificazione della realtà sociale e uno stimolo verso ulteriori e positive trasformazioni.

Non c'è dubbio poi che ogni riforma giuridica risente dei principi del sistema giuridico-sociale del momento; è naturale, infatti, che il legislatore tenda ad ordinare la società secondo le proprie ideologie, cosa che — in un certo senso — crea dei pericoli giacché la ricezione dei costumi e della coscienza sociale può risultare alterata da influenze ideologiche, così come lo stimolo verso successive e positive evoluzioni può risultare a volte unilaterale e soggettivo.

Il discorso è molto più delicato quando si tratti di riformare il diritto di famiglia. La famiglia ha per la sua stessa natura un'evoluzione più lenta di qualsiasi altro istituto sociale; la famiglia soffre meno gli stimoli

esterni ed è portata per genesi naturale a sentire ed apprezzare la sua autonomia. Se le norme del diritto sono in contrasto con la coscienza sociale e l'opinione della generalità delle famiglie, la famiglia può rigettarle, come in un fenomeno di rigetto fisiologico, creando tra realtà sociale e diritto una frattura molto pericolosa che può estendersi a tutta la società.

Il Parlamento, almeno sin'ora, si è spinto, per quanto riguarda questa riforma, oltre i giusti limiti e ha cercato d'investire le stesse strutture fondamentali della famiglia e i principi di base in un esagerato e malinteso rispetto del principio dell'uguaglianza, del principio della libertà, entrambi sanciti dalla Costituzione, ma trascurando in alcuni casi i precetti della stessa Costituzione che pongono delle limitazioni a salvaguardia dell'unità della famiglia; ne risulta minacciata l'unità della famiglia e la sua autonomia sollecitata in senso negativo. L'exasperazione del concetto di uguaglianza e della parità dei coniugi stimola una certa conflittualità della famiglia che non sempre risulta indirizzata a risolvere le divergenze e i contrasti familiari evolvendoli e componendoli nella comprensione, nella tolleranza, nell'affetto, che restano i pilastri fondamentali sui quali poggia una società naturale qual è la famiglia. La consapevolezza che altri, sia pure i giudici, possano risolvere con autorità le divergenze, il desiderio — alle volte umano — di voler prevalere potrà portare i coniugi a trascurare la via naturale, anche se spesso lenta e paziente, dell'intesa familiare per ricorrere al giudice.

Questo giudice, onorevole Ministro, che troviamo presente in quasi tutte le norme della riforma, è una specie di pronto intervento familiare, al quale ci si può rivolgere addirittura — come dice l'articolo 23 — « senza alcuna formalità »; è come un 113 telefonico della famiglia. Troppo spesso il tutto è demandato al giudice col pericolo che ne risulti sollecitata negativamente l'unità e la concordia familiare.

Con ciò non vogliamo dire che il progetto non abbia dei pregi, delle norme buone che noi accettiamo e condividiamo; ad esempio l'aver recepito l'impresa familiare e l'aver

regolamentato i rapporti tra i componenti dell'impresa familiare (un istituto che era richiamato, alle volte, nella legislazione, nei rapporti con l'esterno, con la pubblica autorità, con le amministrazioni, con eventuali dipendenti, ma che non aveva, sinora, una regolamentazione propria), l'aver portato la maggiore età a 18 anni, l'estensione al marito dell'azione di riconoscimento del figlio dopo 300 giorni dall'annullamento del matrimonio, il prevalere dell'interesse del figlio sul rifiuto del consenso al riconoscimento da parte dell'altro coniuge, tutte queste norme noi abbiamo apprezzato e ad esse consentiamo.

Non consentiamo, onorevole Ministro, laddove il progetto investe strutture fondamentali della famiglia, laddove il progetto di legge trascura e fa delle autentiche amputazioni di regole e principi morali che hanno sempre presieduto — e presiedono nella realtà — alla vita familiare. Non so che significato abbia l'avere completamente cancellato l'obbligo per i figli di onorare il padre e la madre; si è voluto svuotare un articolo della legislazione vigente del suo contenuto morale, del suo contenuto etico trasformandolo in una regolamentazione di puro ordine economico che fa obbligo ai figli di partecipare, quando sono in grado, al mantenimento della famiglia, finché convivono con essa; il contenuto morale del rispetto verso i genitori è una realtà che troviamo non solo nella tradizione, non solo nella morale cristiana, ma anche nella realtà viva di oggi, onorevole Ministro; non ci devono ingannare gli episodi macroscopici che purtroppo oggi, come del resto sempre, si verificano nella convivenza civile e familiare. In definitiva la famiglia italiana nonostante tutto è ancora sana e il rispetto verso i genitori è sentito, è praticato nella realtà; eliminarlo dalla legge scritta che cosa significa? Che cosa temete? Una famiglia autoritaria? Rispettare ed onorare non vuole dire soggiacere brutalmente alla volontà dei genitori: ci può essere libertà nel rispetto, ci può essere libertà nell'onore.

Con la storia della famiglia autoritaria, con la storia della scuola autoritaria andiamo via via rovinando istituti fondamentali

che stanno alla base della nostra società e della nostra convivenza civile. Per altro i genitori forse non meritano più il rispetto e l'onore dei figli? Sì, nella vita vi sono sempre casi macroscopici che ci fanno pensare che, forse, a quei genitori non debba essere dovuto rispetto e onore, ma l'eccezione non può modificare una realtà morale e familiare che esiste. Avete detto che la norma è superflua, che il rispetto per i genitori è sottinteso, ma in tempi di così rapida evoluzione, spesso di non positiva evoluzione, riaffermare, codificare ancora il dovere dei figliuoli di rispettare ed onorare i genitori penso che non sarebbe stato superfluo bensì necessario. Peraltro, onorevole Ministro — ed è quello che ci mette in allarme — nel momento in cui avete voluto sopprimere questa regola fondamentale che è uno dei binari su cui la famiglia deve correre, in altro articolo, esattamente all'articolo 25 dove si parla degli obblighi dei genitori di educare, di mantenere, di istruire i figli, avete depennato l'obbligo di educarli e istruirli (diceva il vigente codice) « secondo la morale » o (come diceva il progetto approvato dalla Camera) « conformemente a principi etici e sociali ». Adesso avete soppresso anche le parole: « conformemente a principi etici e sociali ». Ecco dunque che tutto viene svuotato del contenuto morale sul quale la famiglia deve sorgere, sul quale la famiglia deve vivere e comportarsi. Nessun richiamo al rispetto per i genitori ed ai principi morali dell'educazione dei figli; questo non può essere certamente da noi approvato e condiviso.

Voglio augurarmi che, in sede di emendamenti e di ulteriore trattazione, il Senato voglia riparare a tali manchevolezze.

Vi è poi l'exasperazione, dicevo, del principio di uguaglianza dei coniugi. Certo, è la Costituzione che dice che i coniugi debbono avere uguali diritti giuridici e morali; ma deve essere salvaguardata, avverte la stessa norma costituzionale, l'unità della famiglia. Quest'uguaglianza va rispettata, ma va rispettata nel quadro dell'unità familiare; che la famiglia abbia una guida, un riferimento nel padre non disturba in definitiva l'uguaglianza voluta dalla Costituzione giacché in ogni società si può avere uguaglianza di di-

ritti pur avendo ciascuno funzioni diverse. Qualunque convivenza sociale può avere uguali diritti e doveri per i suoi componenti, ma per il funzionamento della stessa convivenza debbono essere attribuite funzioni diverse. L'idolatria, l'exasperazione, il feticismo di questo principio di uguaglianza ha fatto addirittura venir meno il diritto di essere protetta che la donna, creatura e componente di sesso debole, certamente deve avere e può pretendere dal marito e così, all'articolo 26, avete cancellato anche il dovere del marito di proteggere la moglie. E da questa uguaglianza, così vastamente intesa, che conseguono delle situazioni che possono portare a stimolare quella conflittualità familiare alla quale accennavo: la patria potestà del padre diventa la potestà dei genitori e, in caso di disaccordo, bisogna ricorrere al giudice; la residenza deve essere fissata d'accordo e, in caso di disaccordo, i coniugi ricorrono al giudice; anche l'indirizzo della vita familiare deve essere stabilito d'accordo e, in caso di disaccordo, interviene il giudice.

Le sollecitazioni negative per l'unità della famiglia sono diverse e discendono da visioni particolari della famiglia; guardiamo ad esempio, il domicilio: la riforma introduce il concetto nuovo del « domicilio della famiglia », cioè il luogo nel quale la famiglia unitariamente ha i propri interessi e i propri affari. Non è eccessivamente facile individuare e comprendere questo domicilio familiare come somma e visione globale degli interessi e degli affari della famiglia distintamente dal luogo in cui ciascun componente la famiglia ha i propri affari e interessi. Ma il peggio viene dopo, quando cioè a ciascun coniuge si dà il diritto di stabilire il proprio « domicilio personale » in luogo diverso dal domicilio della famiglia.

Era stato osservato dal senatore Nencioni, mi pare, che questa è una sollecitazione negativa per l'unità della famiglia. Lei, onorevole Ministro, ha osservato in quell'occasione che qui si parla di domicilio, non di residenza e che domicilio è cosa diversa dalla residenza ed aveva perfettamente ragione; una cosa è il domicilio, un'altra la residenza, un'altra ancora la dimora. Però vorrei farle

osservare, onorevole Ministro — e la prego di prestarmi benevola attenzione perchè mi riferisco a una sua interruzione — che l'articolo costituisce una sollecitazione negativa per l'unità familiare per cui è un articolo quanto meno confuso e tecnicamente imperfetto perchè si dice, subito dopo aver fissato il domicilio della famiglia e dopo aver parlato del domicilio individuale di ciascun coniuge, che il figlio minore non emancipato ha il domicilio dei genitori o del tutore. A questo punto ci si potrebbe chiedere quale domicilio dei genitori visto che costoro possono avere due domicili diversi. Forse anche i figli minori avranno due domicili? No, si può rispondere, ne avranno uno perchè vi provvede quello che è detto dopo, cioè che « se i genitori sono separati o nell'ipotesi di cui alla seconda parte del comma precedente (il figlio) ha il domicilio del genitore con il quale convive »; ecco come ad una diversificazione del domicilio dei genitori fate corrispondere una diversa residenza. Qui si intende dire che i genitori, avendo chiesto diverso domicilio, vivono in posti diversi; ma anche allorchè i genitori convivessero pur avendo domicili individuali diversi, la norma tecnicamente sarebbe imperfetta perchè non si capirebbe quale domicilio dovrebbe avere questo povero minore emancipato.

Dico questo non per criticare l'articolo nella sua formulazione che potrebbe essere oggetto di emendamenti o meno, ma per dimostrare che quando, a tutti i costi, si vogliono esasperare determinati principi, ne deriva una confusione, un rompitesta per il futuro interprete della legge, giudice o avvocato che sia.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono certo che il relatore nella replica chiarirà la questione.

A G R I M I , *relatore.* Un ritocco della formula sarà necessario.

L A R U S S A . Grazie, onorevole Ministro e onorevole relatore, ne prendiamo atto. Un altro punto nodale della riforma sul quale la Destra nazionale non è consenziente riguar-

da la separazione personale dei coniugi. Non c'è dubbio che oggi l'istituto della separazione personale dei coniugi debba essere esaminato con maggior cura e preoccupazione perchè, dopo l'approvazione della legge sul divorzio, la separazione personale è l'anticamera, giuridicamente parlando, del divorzio in quanto una delle condizioni in base alle quali può essere concesso il divorzio è che vi sia separazione personale e sia decorso un determinato numero di anni; è una pregiudiziale all'istituto del divorzio, così ampiamente discusso, così diversamente criticato e accettato, che ha costituito uno dei tormenti degli anni che sono immediatamente dietro le spalle, per cui, accingendoci a legiferare sulla separazione personale, bisogna essere molto più attenti e cauti.

Quando si è discusso del divorzio, in Parlamento e su tutte le piazze d'Italia in occasione del *referendum*, a coloro che, opponendosi a quella legge, dicevano che sarebbe stato molto facile ottenere il divorzio precostituendosi una separazione personale che facilmente si poteva e si può ottenere più facilmente, come si rispondeva? Si rispondeva che i casi di separazione personale sono « tassativamente » previsti dalla legge. Questo veniva risposto a noi che obiettavamo. Ora vedete come la prima cosa che la riforma fa è quella di abolire la « tassatività » dei casi di separazione personale ancorandosi ad una generica intollerabilità della prosecuzione della convivenza familiare. Quella della tassatività era una garanzia anche di fronte al serio, importante, grave — definitelo come volete — istituto del divorzio che si è introdotto. Si sarebbe potuto cercare di allargare, di restringere, di aggiungere dei casi di separazione personale a quelli che l'attuale legislazione prevede, ma mai di stabilire una norma così generale e così, direi, generica quale è quella dell'intollerabilità della vita familiare eliminando il criterio della tassatività.

Mi pare che il legislatore in questo senso abbia tradito gli impegni espressi o taciti o sottintesi che, comunque, aveva preso allorchè introdusse l'istituto del divorzio.

Altra cosa che, sempre in tema di separazione personale dei coniugi, la Destra nazio-

nale ritiene di criticare è l'abolizione del criterio della « colpa » sostituito da quello della « addebitabilità »: non perchè alla colpa si sostituisce l'addebitabilità, che in definitiva potrebbe essere una questione di termini, ma perchè si vuole stabilire che questa addebitabilità deve essere dichiarata solo se richiesto. Ove la richiesta non ci sia il documento giuridico che si forma, che pronuncia la separazione personale non fa dichiarazione di colpa prendendo atto solo dello stato di intollerabilità di prosecuzione della vita familiare senza addebitare o senza incolpare alcuno; ne deriva incertezza e disparità di trattamento sicchè, come dicevo, maggior cautela e maggiore preoccupazione dobbiamo avere in tema di separazione personale e ciò non solo riguardo all'istituto del divorzio, ma per tutte le altre conseguenze che — senza una dichiarazione di colpa — ne deriverebbero per la regolamentazione dei successivi rapporti tra i coniugi.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Lei ha visto però che il Senato in materia ha adottato soluzioni molto più caute.

L A R U S S A . Ma non tanto quanto basta, onorevole Ministro. Una volta soppressa la dichiarazione di colpa, una volta soppressa la tassatività delle cause di separazione, per quanto possa essere vigile la cautela, per quanto la vostra preoccupazione possa essere sollecitata, necessariamente ne derivano delle conseguenze di incertezza e dirò anche trattamenti di disparità. Ad esempio, per quanto riguarda il divorzio avete stabilito con una norma transitoria e di attuazione che si equipara la separazione « addebitata » alla separazione per colpa, per cui il termine per chiedere il divorzio è di sette anni. Ma se l'« addebitabilità » non è stata pronunciata — anche perchè non è stata richiesta — e c'è patente colpa di un coniuge, quale sarà il regolamento? Questa volta il coniuge colpevole potrà chiedere dopo cinque anni il divorzio.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ma in quel caso, se c'è il consenso si confondono le due ipotesi. Nella specie lei ha ipo-

tizzato che non venga fatta la dichiarazione di addebitabilità. Se questa dichiarazione non c'è stata vuol dire che c'è una specie di accordo dei coniugi ed allora si rientra nell'ipotesi normale del divorzio quando non c'è colpa. Praticamente i coniugi hanno rinunciato a far risultare una di quelle ragioni per le quali il termine veniva aumentato di due anni, per cui si rientra nella categoria generale dei termini per il divorzio.

L A R U S S A . Onorevole Ministro, le cose non stanno esattamente così perchè ella mi deve dare atto che, anche nella riforma, un conto è la separazione consensuale, un altro conto è la separazione non consensuale alla quale un coniuge si oppone faccia o non faccia richiesta di addebitabilità. Questo almeno è scritto con chiarezza.

Esclusa dunque l'ipotesi di separazione consensuale, andando alla separazione giudiziaria, in contraddittorio, se uno dei coniugi, quello incolpevole, pur prospettando le sue opposizioni, in definitiva non fa formale richiesta che venga dichiarata l'addebitabilità, non è affatto vero che si rientra nell'ipotesi della separazione consensuale perchè la separazione resta giudiziale, anche senza questa dichiarazione. Peraltro il coniuge, nel momento in cui si separa, può non sentirsi obbligato a scegliere in vista di un futuro divorzio o del mantenimento, e delle altre cose...

A G R I M I , *relatore.* Ma il coniuge deve pensarci a queste cose.

L A R U S S A . Onorevole relatore, dobbiamo rimanere nella realtà e può capitare che il coniuge non colpevole al momento della separazione non abbia lo stimolo a compiere certi atti. L'importante è non chiudere una saracinesca per il futuro creando delle disparità tra chi ha avuto la diligenza di chiedere l'addebitabilità e chi questa diligenza non ha avuto. Questo è uno dei casi in cui se non interveniamo daremo da fare agli interpreti e ai giudici. Sarebbe quindi meglio che il legislatore fosse almeno più chiaro, anche se vuole mantenere questo principio che noi contestiamo, per non farci di-

re poi nei tribunali che le leggi vanno scritte con la testa.

Altro punto nodale sul quale manifestiamo il nostro dissenso in alcuni suoi aspetti è quello del riconoscimento dei figli adulterini, dell'inserimento cioè nella famiglia di costoro senza il consenso degli altri figli. Mi sembra che in questa norma ci sia il pericolo di un attentato alla famiglia legittima che tuttavia la Costituzione dice basata sul matrimonio e che dice di voler proteggere.

Sulla dichiarazione giudiziale di riconoscimento di figlio naturale ho sentito dal collega che mi ha preceduto lamentare i molti divieti, i molti vincoli, le molte saracinesche che ci sono nella legislazione vigente; convengo che sia esagerato quello che c'è nel codice del 1941, ma dissento che in materia così delicata si sia potuta stabilire una libertà assoluta di prova che va da quella testimoniale alla documentazione, al giuramento. Ma perchè dobbiamo arrivare a questi accessi? Per dire, come sosteneva il collega che ha parlato dianzi, che le strutture della famiglia vigenti, con questa riforma, sono tutte crollate, sono ormai polvere? Mi pare che esagerare questo stakhanovismo di legiferare distruggendo tutto per apportare dei principi, che si pretende siano nuovi, sia dannoso soprattutto, come dicevo all'inizio, quando noi, onorevole Ministro, onorevole relatore, stiamo mettendo mano ad un istituto di così grande e delicata importanza. Guardate che anche il codice del 1941, promulgato nel periodo della dittatura, fatalmente doveva investire tutti gli istituti giuridici con i principi, le vedute e le ideologie del tempo; sicchè anche l'istituto della famiglia risentì dell'ideologia autoritaria, ma le strutture portanti restarono quelle della tradizione romana, della tradizione napoleonica; perfino il codice del 1941 ebbe meno velleità di innovare di quanto non ne possa avere il novello legislatore democratico!

Ho finito, onorevoli colleghi; mi auguro che, in sede di discussione degli articoli e quindi degli emendamenti che la mia parte ha presentato in buon numero, il Senato voglia modificare tutto ciò che va modificato perchè la famiglia ne risulti regolamentata sui concetti, direi perenni perchè si tratta di

una società naturale, dell'unità della famiglia, della moralità della famiglia, della concordia della famiglia, affinché tutti questi principi possano, come noi vogliamo augurarci, passare dalla famiglia alla società civile che tanto, tanto ha bisogno di recepire norme morali, principi etici e norme di convivenza civile. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Sica. Ne ha facoltà.

S I C A . In una recente relazione al Consiglio nazionale della Democrazia cristiana il segretario politico senatore Fanfani, nel richiamare l'attenzione degli intervenuti sul continuo evolversi della situazione nel paese e nel ricordare come attraverso una serie di convegni tale tematica era stata sviluppata minuziosamente, con accenni anche autocritici nei confronti dell'azione del Partito, ebbe ad affermare che oggi la « consapevolezza che le novità sono più radicali e le difficoltà sono maggiori di quelle analizzate in passato e superate, impone un più serio impegno, un esame più spassionato, una critica ed autocritica senza reticenze, una coraggiosa enunciazione di propositi per il rinnovamento dei programmi, dell'azione, degli strumenti, con impegno deciso a non deflettere dal giusto cammino che potremmo identificare »; e ricordava l'affermazione che in un convegno sui « cattolici per la società in sviluppo » il professor Giuseppe Lazzati aveva rivolto ai partecipanti: la presenza dei cattolici nella società non può farsi significativa se non quando assumeranno come loro compito il rinnovamento dell'ordine temporale; ma tale compito non si farà incisivo se l'attuazione, certo difficile, nemica di improvvisazione, non si farà anzitutto passione di ricerca, in collaborazione con tutti gli uomini di buona volontà, ma anche in fedeltà allo spirito evangelico, per trovare la soluzione dei problemi che attardano il pieno sviluppo dell'uomo e dell'umanità.

Si delinea così, già quasi tracciata, la direttrice entro cui deve svolgersi la ricerca del politico — o se volete del cattolico impegnato in politica — ed in particolare del legisla-

tore in una materia come quella del diritto di famiglia, che tanta incidenza inevitabilmente ha nella vita sociale.

Non vi è dubbio alcuno che una modifica alle norme attuali del codice civile sia vivamente attesa dalla gran parte della pubblica opinione e ciò è testimoniato dalla sempre maggiore attenzione dedicata al tema dai partiti politici, che sempre più spesso ne hanno fatto il perno delle loro discussioni; dalla stampa, che all'argomento ha dedicato sempre più spazio; dalle associazioni culturali, che hanno organizzato colte tavole rotonde e dibattiti approfonditi sulla materia; dalle organizzazioni sindacali e di categoria, che non potevano ignorare la problematica posta dalle necessità di un rinnovamento della normativa esistente.

In una società mondiale profondamente in evoluzione come quell'attuale, nella quale la società italiana, pur senza sottrarsi al tentativo di rinnovamento ed in questo tentativo nella ricerca dell'identificazione del meglio, si pone con sue proprie peculiarità, quando gli istituti più consolidati subiscono attacchi indiscriminati e la contestazione raggiunge toni esasperati, era logico che lo stesso istituto della famiglia non solo venisse visto in una luce diversa, ma che addirittura, come si è fatto da più parti ed in particolare da certa ben individuata stampa, se ne contestasse il fondamento.

Ma il problema è di esaminare non tanto gli aspetti di questa crisi di valori dell'odierna società, quanto le cause che tale crisi hanno determinato, pur senza avere la pretesa di volere approfondire l'argomento, che ci porterebbe molto lontano.

È certamente significativo che il senatore Basso, in una intervista al giornale « Il Giorno », abbia avuto a dichiarare « indispensabile cercare di costruire una società a misura dell'uomo, mentre oggi l'uomo è solo l'accessorio di un immenso meccanismo, di cui lui stesso non conosce l'utilità »; riconoscendo così quanto si fosse errato finora a considerare l'uomo come un accessorio e non come il centro della società in cui vive e portandoci a riconsiderare come la crisi della società attuale sia nata non tanto dalla forma delle istituzioni e degli strumenti operativi

adottati per organizzare la vita, quanto dall'identità degli obiettivi, in vista dei quali la società ha usato istituzioni e strumenti prescelti.

Legiferare, fare piani, usare istituzioni, preparare strumenti per aggregati astratti di individui, considerando questi ultimi come tante unità aritmetiche eguali, aventi gli stessi impulsi e gli stessi bisogni, è cosa invero estremamente facile; è ben più difficile legiferare, fare piani, usare istituzioni e preparare strumenti quando ci si riferisce a persone che non vivono semplicemente secondo prospettive economiche e politiche, ma in complessi sistemi associativi e normativi, che sono anche il prodotto della tradizione, del costume, della cultura.

Considerare cioè l'azione dello Stato non in riferimento all'uomo astrattamente considerato come individuo, ma valutato come persona e quindi inserito nel contesto societario in cui vive; vengono allora evidenti in considerazione i vari aspetti della personalità umana e le loro concretizzazioni societarie.

Da qui la duplice concezione dello Stato democratico o, forse più esattamente, della « democrazia dello Stato ».

Da un lato una visione dello Stato, ove il popolo è un semplice aggregato numerico di individui, che in tanto vengono considerati come unità distinte e socialmente separate, in quanto ragioni politiche o amministrative lo consigliano; dall'altro una visione dello Stato nel quale il popolo è considerato come indistinguibile da una cultura ed i suoi membri come inseparabili dalle società intermedie, che trovano la loro base ed il loro essere in un diritto che è primordiale allo Stato stesso, che le recepisce e le coordina, non al fine di soffocarne le funzioni proprie, ma al contrario per esaltarle, perchè dal loro potenziamento e dalla loro vitalità riconosce sussistere il proprio potenziamento e la propria vitalità.

Se è vero che è in questa visione dello Stato pluralista che noi abbiamo articolato la nostra presenza politica, deve essere conseguenziale anche la nostra azione politica, nella ricerca della soluzione non affrettata dei problemi che maggiormente interessano la

società e che sulla stessa hanno una più pregnante incidenza.

È partendo da tali principi generali, che furono accolti in massima parte dal costituente e che formano la base della nostra Costituzione, che l'esame del disegno di legge oggi in discussione deve necessariamente tener presente due considerazioni fondamentali:

1) quale fu lo spirito con cui gli articoli che attengono alla famiglia nella nostra Carta costituzionale (in particolare gli articoli 29, 30 e 31) furono votati dai costituenti; ed in conseguenza se la nuova disciplina proposta rifletta tale spirito o se ne allontani;

2) se la nuova disciplina del diritto di famiglia, una volta accertata la sua adesione ai principi costituzionali, risponda alle esigenze etico-sociali ed economiche della nostra società, se ne abbia recepito le istanze e se le abbia rettamente trasferite nelle singole disposizioni di legge.

Devo precisare che alcune delle mie osservazioni critiche sono a carattere strettamente personale; se si discostano in parte dalle soluzioni adottate dalla Commissione e portate all'esame dell'Assemblea ciò non vuole significare, e certamente non significa, una differenziazione dalle linee d'impostazione generale date all'argomento dal Gruppo della Democrazia cristiana, della quale anzi accetto pienamente l'originaria linea; significa soltanto che non sento di poter aderire a talune soluzioni unanimistiche adottate in Commissione, perchè penso sia preferibile piuttosto restare in minoranza sulle proprie impostazioni ideologiche, in ispecie se hanno riferimento ai principi fondamentali dell'ideologia alla quale si ha diritto, che sacrificare queste nella ricerca di un accordo, il cui frutto è spesso rappresentato da una malformata concretizzazione.

Devo ancora precisare che mi pare non rispondente alla tecnica della buona attività legislativa la fretta con cui si è aperta e si conduce la discussione su un così importante e fondamentale argomento, come quello al nostro esame, che per le sue caratteristiche, per le sue attinenze, per le sue ripercussioni su un istituto, quale quello della famiglia,

che è il cardine della nostra società, costituirà, forse per decenni, la base su cui si articolerà questa società stessa.

Per i colleghi che non hanno fatto parte della Commissione giustizia o per quelli che, come me, vi hanno partecipato solo saltuariamente, perchè impegnati in altre Commissioni, è stato veramente difficile poter affrontare l'esame dell'articolato, distribuito solo il giorno stesso in cui si è iniziata la discussione.

Inoltre delle due relazioni solo quella di maggioranza — a firma del collega Agrimi, al quale va doverosamente e sentitamente tutta la solidarietà per la fatica cui è stato sottoposto per la presentazione della sua relazione nei termini fissatigli — è stata distribuita insieme al testo del disegno di legge; quella di minoranza non era stata ancora stampata fino a 2 giorni dopo l'inizio della discussione, mentre l'articolo 44 del nostro Regolamento prescrive espressamente che le relazioni devono essere distribuite almeno 2 giorni prima dell'inizio della discussione.

Non sarebbe stato allora più opportuno dare più tempo e ai relatori per adempiere al loro non facile compito e ai senatori per poter approfondire, con riunioni di esperti, di interessati, di esponenti dei loro partiti e delle loro associazioni, alcune delle maggiori e più pregnanti novità della nuova disciplina dell'istituto?

Si accusano a volte — e ricordo un'inchiesta fatta proprio sulla crisi dell'attività legislativa del Parlamento — i parlamentari di « partorire » — visto che siamo in tema — leggi non dico non perfette, perchè la perfezione non è di noi mortali, ma poco corrette, disarmoniche, poco chiare; e poi nella pratica ci si mette in condizioni di non poter adempiere con la dovuta scrupolosità e diligenza al mandato affidatoci. Chiedo scusa, onorevole Presidente, di questo mio sfogo, ma ella vorrà comprendere che esso è stato causato soltanto, o soprattutto, dal desiderio di una partecipazione fattiva, nei limiti delle mie modeste capacità, a questa discussione, nella convinzione che essa è certamente una delle più importanti fra quelle che si sono svolte e si svolgeranno in questa VI legislatura del Parlamento italiano.

Ritornando al tema, ho detto dianzi che la prima considerazione che bisogna fare è se la nuova disciplina proposta risponda ai dettami costituzionali. Quando l'Assemblea plenaria prese in esame il Titolo II della Costituzione — rapporti etico-sociali — fu proposto di trasferire tali articoli in un preambolo, considerandoli norme di carattere generale e non particolare; prevalse, invece, la tesi di mantenerli nel corpo della Costituzione, accogliendo il punto di vista della Commissione, espresso dal suo presidente onorevole Tupini il quale dichiarò: « Il nostro progetto consta di due elementi fondamentali: uno di carattere normativo assoluto, l'altro di direttive al futuro legislatore, perchè vi si conformi e vi si adegui ».

In questo spirito venne approvato l'articolo 29 che consta di due parti. Il primo comma dice: « La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio »; il secondo recita: « Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare ».

La prima parte dell'articolo riconosce, quindi, la famiglia come una società naturale, cioè come una comunità di diritto naturale preesistente allo Stato, che questo riconosce e tutela. Da ciò deriva una prima e importantissima considerazione, esattamente posta in luce dall'onorevole La Pira, in sede di discussione di tale articolo nella prima sottocommissione, e cioè che accettando tale formulazione si era voluta negare, da parte del costituente, la teoria dei « diritti riflessi », che era stato il fondamento dello Stato fascista e secondo la quale tutti i diritti sono creati e concessi dallo Stato, il quale può in ogni momento ritirarli.

Negando tale teoria lo Stato ha voluto riconoscere e tutelare dei diritti anteriori alla costituzione dello Stato, che sono diritti dei singoli, diritti delle società o comunità naturali, ricollegandosi alla tradizione giuridica occidentale, che da Aristotele, attraverso il cristianesimo, è giunta ai nostri giorni. Ma l'articolo aggiunge che tale società è fondata sul matrimonio riconoscendo in

tal modo che questa comunità originaria si basa naturalmente su un vincolo di natura religiosa o giuridica, che consacra l'unità organica della famiglia, respingendo in tal modo l'ipotesi che, in sede di discussione venne prospettata, di basare la famiglia anche sulla semplice convivenza o coabitazione.

Ma è il secondo comma dell'articolo 29 che bisogna tener particolarmente presente nel momento in cui si esamina uno degli aspetti più importanti del testo proposto dalla Commissione. Esattamente il relatore senatore Agrimi nella sua relazione dice che il collegamento fra gli articoli 29 e 2 della Costituzione fa dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi nel matrimonio un diritto inviolabile, ricordando come con l'articolo 2 suscitato la Repubblica riconosce e garantisce i diritti, definiti inviolabili, dell'uomo, oltre che come singolo, anche quale membro delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Avrei, però, se mi consente l'onorevole relatore, ricordato che, e nell'articolo 2 e nell'articolo 29, vi sono correlativamente alle dichiarazioni di diritti quelle di limitazione a tali diritti.

In particolare l'articolo 2 soggiunge: « e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale »; per cui l'onorevole Ruini, cui fu dovuto tale testo, dichiarò in Assemblea plenaria che « in quest'articolo si mettono insieme, come dati inscindibili, come due aspetti dei quali uno non può sceverare dall'altro, i diritti e i doveri » e giova altresì ricordare che in sede di prima Sottocommissione venne dall'onorevole Dossetti presentato, come risultato della discussione generale, e quasi come riepilogo della stessa, un ordine del giorno nel quale è espressamente detto:

« La Sottocommissione, esaminate le possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei diritti dell'uomo; esclusa quella che si ispiri ad una visione soltanto individualistica;

esclusa quella che si ispiri ad una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo Stato l'attribuzione dei diritti dei singoli e delle comunità fondamentali;

ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche, cui il nuovo statuto dell'Italia democratica deve soddisfare, è quella che:

a) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni, non solo materiali, ma anche "spirituali") rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella;

b) riconosca a un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e a perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale; anzitutto in varie comunità intermedie, disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose, eccetera), e quindi, per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato;

c) che perciò affermi l'esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato ».

In tale documento si pose esattamente in luce l'aspetto della solidarietà economica e spirituale delle persone, chiamate reciprocamente a completarsi e perfezionarsi, soprattutto nelle varie comunità intermedie, e prima fra tutte nella famiglia.

A quest'affermazione di carattere generale segue quella particolare dell'articolo 29, che parla espressamente di limitazioni stabilite dalla legge « a garanzia dell'unità della famiglia ». Intese cioè il costituente, e ciò risulta chiaramente dagli atti parlamentari, assicurare una parità di diritti, e naturalmente di doveri, fra i due coniugi, purchè questa parità non venga ad intaccare l'unità sostanziale di quella comunità naturale che è nata col matrimonio, cioè con la manifestazione di volontà liberamente espressa da un uomo e da una donna di prendersi reciprocamente in marito e moglie. Vorrei a questo punto rilevare che, a mio sommo avviso, malamente è stato soppresso nel testo della Commissione l'articolo 2° del testo proposto dalla Camera dei deputati, il quale proponeva di aggiungere il seguente articolo nel capo 3°

del titolo 6° del libro 1° del codice civile: « Il matrimonio si costituisce con la volontà, legittimamente espressa davanti al competente ufficiale dello stato civile, di un uomo e di una donna, che abbiano i requisiti fissati dalla legge, di prendersi reciprocamente in marito e moglie ».

Si è ritenuta sufficiente, a tal fine, dice l'onorevole relatore, la dizione usata nel successivo articolo 9 (ora 7), modificativo dell'articolo 107 del codice civile, concernente la forma di celebrazione del matrimonio. Ora non vorrei, con i precedenti verificatisi in altri paesi e con la corsa al permissivismo più deteriore già iniziata anche da noi, purtroppo, che si sostenesse in futuro da qualche pseudo-progressista di turno che, essendo stato soppresso l'articolo 2° del disegno di legge, sopra menzionato, che parlava appunto della « volontà di un uomo e di una donna » mentre l'articolo 7 del testo proposto dalla Commissione parla solo di « sposi », si sia con ciò voluto da parte del legislatore riconoscere la possibilità del matrimonio civile nel nostro paese anche fra persone dello stesso sesso. Non si può mai sapere.

Nel testo originario proposto nella 1^a Sottocommissione, come articolo a sè stante, era detto: « Il matrimonio è basato sul principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi... », ed al secondo comma si leggeva: « La legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia ». Nel corso della discussione nella Commissione dei 75 e poi in Assemblea, a seguito dei vari emendamenti, venne approvato l'attuale testo; da parte di tutti — e non credo di errare dicendo tutti — gli oratori si pose in luce come fatto positivo la proclamata eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Lo confermava lo stesso relatore onorevole Corsanego, il quale ebbe a dichiarare: « ... l'articolo riecheggia le più legittime aspirazioni moderne della donna. Devono essere abrogati per sempre quegli istituti, come l'autorizzazione maritale, che ponevano la donna maritata in una condizione inferiore e ne facevano una perpetua minorenne. Noi vogliamo affermare, quindi,

il valore della madre nella famiglia come centro dell'unità », ma soggiungeva, interpretando così il pensiero di quasi tutti gli intervenuti: « Noi intendiamo rimandare alla legge tutte le norme con le quali, regolando l'esercizio della patria potestà, non venga sconvolta la naturale gerarchia della famiglia » e continuava: « È antico vezzo dir male dei giuristi, ma è proprio non tener conto delle esigenze giuridiche il voler affermare in ogni campo la parità assoluta dell'uomo e della donna nella famiglia: ci vuole pur qualcuno che dia il cognome, che scelga il domicilio, che abbia il diritto di rappresentanza, che amministri i beni dei minori », di talchè si individuò in quell'Assemblea la figura del marito come *primus inter pares* nell'ambito familiare.

Mi pare chiaro, da tutto quanto sopra detto, che dalle norme della Carta costituzionale, che non può essere dimenticata da noi legislatori, quando predisponiamo le nuove disposizioni di legge, risulta evidente una configurazione di completamento di ordine spirituale, oltre che di solidarietà economica fra gli appartenenti alla comunità matrimoniale, che deriva dall'articolo 29 della Costituzione, che configura il marito come *primus inter pares*, nell'intento di assicurare, nel rispetto pieno della libertà, e della dignità soprattutto dell'altro coniuge, quell'unicità di indirizzo, cui pure fa cenno, all'articolo 22, il testo proposto dalla Commissione.

E d'altronde che il principio dell'unità debba prevalere su quello della parità è stato posto chiaramente in luce dalla sentenza della Corte costituzionale del 16 dicembre 1968, n. 126, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'articolo 550 del codice penale, modificando giustamente il suo precedente orientamento.

In tale sentenza è detto testualmente: « I rapporti fra i coniugi sono disciplinati dall'articolo 29 della Costituzione, che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e afferma la eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e dispone che questa eguaglianza possa subire limitazioni soltanto a garanzia dell'unità fa-

miliare. Nel sancire, dunque, sia l'uguaglianza fra coniugi, sia l'unità familiare, la Costituzione proclama la prevalenza dell'unità sul principio di eguaglianza, ma solo se e quando un trattamento di parità tra i coniugi la ponga in pericolo. Come è stato precisato nella precedente giurisprudenza di questa Corte, non vi è dubbio che fra i limiti al principio di eguaglianza siano da annoverare quelli che riguardano le esigenze di organizzazione della famiglia, e che, senza creare alcuna inferiorità a carico della moglie, fanno tuttora del marito, per taluni aspetti, il punto di convergenza dell'unità familiare e della posizione della famiglia nella vita sociale. Ciò indubbiamente autorizza il legislatore ad adottare, a garanzia dell'unità familiare, talune misure di difesa contro influenze negative e disgregatrici ».

Se vi è un istituto del quale il costituente ha riconosciuto l'importanza fondamentale nella società italiana, questo è certamente la famiglia di cui ha voluto porre in evidenza non tanto gli aspetti materiali — quante volte questo termine era stato introdotto negli emendamenti proposti soprattutto da parte dei deputati comunisti, tante volte era stato bocciato — quanto quelli di ordine etico e sociale.

Ora è lecito chiedersi: risponde a questa configurazione dell'istituto quella che ne ha dato il disegno di legge proposto al nostro esame?

In parte la risposta può essere positiva, ma in parte soltanto, anche se in gran parte.

È indubbio che la Commissione giustizia del Senato ha già portato notevoli innovazioni migliorative rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, respingendo una tendenza a ridurre il matrimonio e la famiglia come contingenti realizzazioni contrattualistiche.

Sono senza dubbio aspetti positivi del disegno di legge l'elevazione del limite di età a 18 anni, sia per l'uomo che per la donna, per la celebrazione del matrimonio, ammettendosi solo in casi particolari, per gravi motivi e previa decisione del tribunale, la possibilità di abbassamento di tale età a 16 anni, e le disposizioni contenute negli articoli

dal 2 al 22 del nuovo testo, anche se è necessario qualche emendamento di ordine tecnico.

Così anche le disposizioni sulla comunione dei beni fra coniugi e la costituzione del fondo patrimoniale, a mio sommosso avviso, meritano, al lume delle considerazioni sopra esposte, qualche modifica ed integrazione. È evidente che una comunità deve avere una sua volontà, che la impegni nei rapporti esterni, non solo, ma che disciplini anche all'interno della stessa i rapporti fra i suoi membri; essa va formandosi con l'accordo dei suoi componenti, quando tali accordi si raggiungono; ed è il caso ideale, e si verifica generalmente, quando tale comunità risulta dall'incontro non di interessi materiali, ma da una comunione di interessi spirituali ed ideali. Ma quando tale accordo non esiste è evidente che deve esserci una prevalenza, che non vuole significare uno stato di minorità dell'altro coniuge, ma soltanto una garanzia dell'unità familiare, che si estrinseca anche attraverso questa accettazione di limiti, in casi che si presuppongono rari, perchè se dovesse essere il disaccordo la norma di vita, bisognerebbe riconoscere che è venuta meno la stessa comunità, cioè la stessa famiglia.

D'altra parte tutti i diritti di derivazione romana riconoscono tale prevalenza, pur circondando l'esercizio di tale funzione di direzione (e questo termine è certamente preferibile all'altro «prevalenza») di una serie di garanzie e di controlli da parte della moglie e da parte anche di pubblici poteri.

Quando, per esempio, all'articolo 1 del disegno di legge si prevede la possibilità per ciascun coniuge di fissare il proprio domicilio personale in luogo diverso da quello dell'altro coniuge, senza che si abbia almeno il consenso di quest'ultimo, è lecito chiedersi quale famiglia sarà mai quella nella quale ciascun coniuge fissa il proprio domicilio ove più gli aggrada, con la scusa di «affari o interessi», dizione invero molto imprecisa ed impropria. L'articolo 23, che prevede l'intervento del giudice, che come un'ombra sovrasta tutta la vita coniugale, in caso di disaccordo, adottando con provvedimento non impugnabile la soluzione

più adeguata, secondo il suo punto di vista, agli interessi della famiglia, nel mentre pone una grave limitazione al concetto stesso dell'istituto, ove la volontà è determinata non più dal suo interno, ma da un organo estraneo, che comunque imporrà la sua impostazione ideologica, con il suo personale retaggio di esperienza, di vita, di costumi, che può essere profondamente diversa da quello che ha costituito, sino al verificarsi del disaccordo, l'impostazione della vita familiare, per cui è lecito chiedersi quali conseguenze potrà avere una tale intromissione sulla continuazione del rapporto coniugale, dall'altra parte fa sorgere una serie di problemi giuridici.

Il secondo comma del detto articolo dice che qualora non sia stato possibile da parte del giudice raggiungere una soluzione concordata ed il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, su istanza congiunta ed espressa dei coniugi, adotta un provvedimento non impugnabile. E se il disaccordo concerne un affare non essenziale — il termine è veramente impegnativo — ma pur tuttavia importante? E se uno dei coniugi si rifiuta di fare congiuntamente all'altro istanza al giudice, avendo interesse a che non si decida sulla questione? E se il giudice, perchè non dobbiamo farla l'ipotesi, decide in modo iniquo?

Anche le norme riguardanti la patria potestà suscitano qualche perplessità.

L'affermazione che la patria potestà è esercitata da entrambi i genitori, innovando così in modo notevole quanto disposto dall'articolo 316 del codice civile, è una derivazione del principio generale, accolto dalla Costituzione e rispondente alle esigenze e concezioni della moderna società civile dell'equiparazione fra i coniugi. Ma il porre anche qui il giudice come organo al quale spetta in definitiva ogni decisione, in caso di disaccordo dei genitori, crea quegli stessi problemi ai quali ho accennato prima in riferimento alla vita coniugale. Si dirà che tale intervento è previsto soltanto quando il contrasto è serio e verte su questioni di particolare importanza e che il padre può adottare provvedimenti urgenti ed indifferibili in caso di pericolo di grave pregiudizio per il figlio.

Anche qui: *quid juris* nel caso in cui il contrasto verta su problemi non di particolare importanza, ma su quelli che hanno pur tuttavia un certo peso nella vita del minore? Ed ancora: in base a quali criteri di obiettività si determinerà il pericolo di grave pregiudizio per il figlio e l'urgenza e l'indifferibilità della decisione che il padre può adottare? Ed avverso tali provvedimenti è ammesso ricorrere ed a chi?

Sarebbe stato preferibile anche in questi casi, in applicazione del principio fissato dai costituenti, per cui vi è un *primus inter pares* nell'ambito familiare, prevedere che in caso di disaccordo, esperito il tentativo di ricondurre i genitori a comunità di intenti, la decisione spetti al padre con le garanzie e le cautele cui sopra ho fatto cenno.

Anche in questo caso un esame della legislazione degli altri paesi europei, con diritti di derivazione da quello romano — ed in particolare dalle legislazioni francese, belga, olandese eccetera — evidenzia come essi determinano il diritto di « ultima decisione » per il padre, pur circoscrivendo tale potere di limitazioni e di garanzie per l'altro coniuge.

Nei paesi orientali, invece, la disciplina dell'istituto è quella di piena parità di diritti fra i coniugi, anche nell'esercizio della patria potestà, con possibilità di ricorso al tribunale in caso di disaccordo. È la sovrapposizione, cioè, della volontà statuale a quella del singolo o della comunità; è l'accoglimento, da parte di tali diritti, del principio, cui ho fatto cenno all'inizio del mio intervento, della società intesa come espressione dello Stato monista, in difformità dell'altro principio, che è quello nel quale noi cattolici crediamo, di una società pluralistica, nella quale lo Stato è soltanto una delle associazioni nella concettualmente più vasta società umana e che ha trovato e trova il suo accoglimento nei diritti dei paesi occidentali.

È un cedimento verso quella concezione della società e dello Stato che noi abbiamo sempre respinto?

Credo di no; e spero che tali norme siano anche il frutto di una ricerca, non sempre giustificabile, di un unanimità, che comun-

que nuoce alla chiarezza delle idee ed alla certezza del diritto.

Un ultimo accenno vorrei fare, riservandomi di intervenire in sede di illustrazione di emendamenti, sull'emancipazione.

L'istituto è attualmente regolato dagli articoli 390 e seguenti del codice civile che distingue due forme di emancipazione: quella legale che è collegata al matrimonio e quella giudiziale, che è pronunciata per il minore che abbia compiuto i 18 anni dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potestà, del tutore o dello stesso minore.

Il testo approvato dalla Camera abbassava ai 16 anni l'età per l'emancipazione modificando in parte la disciplina dell'istituto; la Commissione giustizia ha eliminato del tutto tali norme in vista — dice l'onorevole relatore — di una diversa regolamentazione o addirittura della soppressione dell'istituto. È evidente che la soppressione di tali norme è collegata alla normativa sulla maggiore età per la quale la stessa Commissione giustizia ha votato il disegno di legge d'iniziativa del senatore Lepre ed altri col quale si abbassa il limite della maggiore età ai 18 anni, con un tentativo, giuridicamente non so quanto valido, di superare così l'*impasse* creato dalla presentazione ed approvazione alla Camera dei deputati del disegno di legge costituzionale che, modificando l'articolo 48 della Costituzione, concede il diritto di voto ai diciottenni portando innovazioni anche per quanto riguarda l'elettorato passivo.

Appare chiaro che i due problemi — maggiore età ed elettorato politico attivo — non possono e non devono essere collegati. Il disegno di legge costituzionale esattamente diversifica i due aspetti, nella considerazione che l'uno deve avere una disciplina diversa dall'altro.

Il legislatore ordinario deve poter procedere alla disciplina dell'istituto della maggiore età, che ha riflessi di carattere privatistico e che incide sui rapporti patrimoniali dell'individuo, senza che tale disciplina abbia ad influire sul diritto al voto che ha natura squisitamente pubblicistica; così come al

contrario può aversi in un determinato momento storico un indirizzo nuovo per quanto riflette la partecipazione ai comizi elettorali, senza che ciò debba necessariamente importare come naturale conseguenza la modifica della regolamentazione della maggiore età.

D'altronde appare manifesto che fino a quando la Costituzione farà riferimento alla maggiore età per la concessione del diritto di voto, ogni modifica inerente tale istituto ha natura prettamente costituzionale, per cui è auspicabile che l'*iter* della legge costituzionale innovativa della materia venga sollecitamente approvata dai due rami del Parlamento con la procedura stabilita per tali norme.

Chiarito quest'aspetto mi sembra di poter dire che l'argomento dell'emancipazione è stato liquidato in troppo poche battute.

Appare evidente come la capacità dell'individuo abbia una diversa graduazione a seconda dell'età dello stesso. La legge fissa un termine, attualmente quello di 21 anni, per il raggiungimento della maggiore età nel convincimento che a tale età si sia raggiunta dalla persona fisica una maturità tale che gli consenta di attendere ai suoi affari, di ordinaria e straordinaria amministrazione, con tranquillità. È evidente però che vi è un'età precedente, nella quale tale maturità pur non essendo stata completamente raggiunta si è andata via via sviluppando ed evolvendo, per cui l'individuo risulta capace di attendere almeno ad una parte, quella meno impegnativa, dei suoi affari. È in effetti la base dell'istituto dell'emancipazione, che per il nostro codice si raggiunge di diritto solo con il matrimonio, mentre negli altri casi è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. È chiaro che in una società in evoluzione la maturità dell'individuo si raggiunge in tempi più brevi rispetto ad una società meno progredita.

Sarebbe allora preferibile che questo periodo intermedio in cui va lentamente maturando la personalità del soggetto avesse un riconoscimento di pieno diritto e che si riconoscesse quindi di diritto l'emancipazione del minore che ha compiuto gli anni 18. Egli

avrà così un periodo di tempo nel quale, curando l'ordinaria amministrazione dei suoi beni, entrerà in contatto con la realtà della vita economica, raggiungendo anche nel campo più strettamente patrimoniale quella maturità che sul piano intellettuale si è già andata sviluppando.

Emancipazione di diritto quindi e non emancipazione giuridica, che si raggiunge con il matrimonio o con il compimento del diciottesimo anno di età. Restano beninteso salve tutte le norme che regolano la materia.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, certamente l'esame del disegno di legge che modifica il diritto di famiglia avrebbe richiesto un esame più approfondito e più dettagliato; una disamina analitica di ciascun articolo, nel raffronto tra le vecchie e le nuove disposizioni, nella ricerca di quello che è più rispondente alle esigenze ed alle aspirazioni della nostra società.

Tocca al legislatore, infatti, rendersi conto ed interprete di questo anelito di rinnovamento, che viene dall'estrema periferia, ammodernando gli istituti, creandone di nuovi, sopprimendo quelle norme che, per comune generale consenso, sono andate in disuso, cosicché la società da sola, spontaneamente, naturalmente, si è data un nuovo costume di vita. Ma tocca anche al legislatore sceverare tra quelle novità, ravvisando quelle che sono adatte all'ordinato progresso del nostro paese, senza indulgere alle pressioni che vengono dalla parte più rumorosa, che non sempre è la più sana, della popolazione.

Compiremmo altrimenti un atto frutto non della sana passione di ricerca del meglio, ma dell'improvvisazione, dell'intemperatività, della passionalità; un atto, cioè, di cui di fronte alla nostra coscienza, nella solitudine del nostro io, dovremmo confessarci colpevoli; e sarebbe il più amaro riconoscimento del fallimento della nostra azione di legislatori.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Lanfrè. Ne ha facoltà.

L A N F R È . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, qualcuno può sorprendersi per quest'intervento massiccio degli oratori del MSI-Destra nazionale nella discussione generale volta ad approfondire tutti gli aspetti del diritto di famiglia. Gli è che con questo il Movimento sociale italiano-Destra nazionale ha ritenuto di dovere sottolineare l'importanza, prima che giuridica politica, prima che politica morale, prima, direi, che morale, di civiltà, che annette alla discussione del disegno di legge in esame. Si è detto e si è scritto anche sulla stampa che la Destra nazione conduce al riguardo, come avrebbe condotto in relazione alla legge sul divorzio e come avrebbe preso posizione sulle progettate leggi sull'aborto, una battaglia di retroguardia. Intanto cosa significa condurre una battaglia di retroguardia? Tutti coloro che hanno la minima esperienza militare sanno che a volte la retroguardia è altrettanto utile o più utile dell'avanguardia. Si deve alle retroguardie russe se il grosso dell'esercito russo poté salvarsi durante l'occupazione napoleonica per poi predisporre la successiva offensiva. Anche se vogliamo tenere fermo questo paragone di ritirata, l'addebitarci la conduzione di una battaglia di retroguardia non lo riteniamo nè offensivo nè tale da doverci preoccupare perchè avremmo, rimanendo l'immagine nella subbietta materia, l'orgoglio e la presunzione di avere cercato di salvare il grosso dell'esercito tradizionale e degli istituti familiari per potere eventualmente in seguito costituire una base di ripresa, mutati i tempi.

Ma la retroguardia, se mi si permette, l'hanno anche gli eserciti che avanzano; ogni esercito ha una sua avanguardia e una sua retroguardia. Condurre una battaglia di retroguardia non vuol dire affatto indietreggiare ma vuole anche poter dire — e sosteniamo che nel caso che ci occupa è così — condurre una battaglia di avanzata e anche di rinnovamento.

Perchè, onorevoli colleghi, rinnovare non vuol dire distruggere, rinnovare vuol dire far crescere le foglie nuove allorquando quelle vecchie sono appassite sul vecchio

tronco. Il tronco deve rimanere benritto con le radici affondate nella terra, nell'*humus* che nel caso che ci interessa è la tradizione giuridica, culturale, direi romana e cristiana del popolo italiano; è su questo tronco, le cui radici devono essere ben salde, che si devono apportare le innovazioni, si debbono sostituire le foglie appassite che con l'andare del tempo, il mutare degli eventi e delle condizioni etico-sociali si sono di per se stesse appassite o anche — perchè no? — tagliare quei rami secchi che attraverso il tempo si sono disseccati e che non sono più utili alla collettività. Ma il tronco, che è la tradizione, va preservato; e non c'è maggior tronco che sia insito più profondamente nel cuore della popolazione italiana e che maggiormente affondi le sue radici nell'*humus* della terra italiana, determinando quasi come una simbiosi fra territorio e popolazione, dell'istituto matrimoniale che, dicevo, era già egregiamente e meravigliosamente regolato nel diritto romano nel concetto tipico della famiglia e del focolare domestico e la figura del *pater familias* attorno al quale si riducevano tutti gli interessi...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Vuole rivendicare anche il diritto di vita e di morte?

L A N F R È . Stavo parlando proprio di questo, onorevole Ministro, lei mi ha anticipato. Non voglio rivendicare il diritto di vita e di morte. Credo che con la sua consueta gentilezza abbia ascoltato quanto ho già detto e cioè che la concezione cristiana si è innestata sull'istituto romano. Data la mia premessa stavo sviluppando appunto questo concetto. Evidentemente nel diritto romano c'erano delle foglie vecchie che sono cadute. Il *pater familias* aveva il diritto di morte su tutti i componenti della famiglia e sugli schiavi, ma, onorevole Ministro, mi citi in 2.000 anni di storia romana un caso in cui il *pater familias* abbia esercitato questo suo diritto sui membri della famiglia. Può darsi che io nella mia ignoranza non ne sia a conoscenza. Forse avrà usato questo diritto su qualche schiavo fuggito, su qual-

che ribelle, ma non mi risulta mai che la moglie o il figlio siano stati messi a morte per ordine del *pater familias*. Comunque non è certamente che io voglia ricostituire questo diritto, stavo solo dicendo che Roma poté sviluppare il suo impero e le sue concezioni di carattere giuridico tenendo saldo allora, 2.500 anni fa, quell'istituto che rappresentava il fondamento della Repubblica. Accanto alla famiglia c'era la *gens* e intorno a questo nucleo si costituiva tutto il fondamento politico di Roma. Su queste tradizioni si innestò poi la tradizione cristiana facendo cadere i rami appassiti e le foglie secche, innestando un nuovo principio etico e morale della famiglia sul concetto romano e trasformando addirittura il vincolo matrimoniale da un contratto, come era nella concezione romanistica, in uno dei pochi sacramenti previsti dalla religione cristiana. Attraverso queste leggi, quindi, siamo andati molto in avanti da un punto di vista etico e morale.

Non vogliamo fermarci a questo punto, ma la tradizione etica e storica del popolo — che come base ha ancora il diritto romano aggiornato attraverso le varie modifiche e che vivaddio è costituito per il 90 per cento da cattolici — a mio parere va ancora mantenuta e va sviluppata ma non sovvertita come a noi pare avvenga in alcuni casi. Ciò si verifica, ad esempio, col massiccio intervento del giudice nei rapporti della famiglia. Ora, il governo fascista che si ispirava, come è noto, a concetti autoritari e che nella sua dottrina stabiliva la prevalenza dell'interesse dello Stato nei confronti dell'interesse dell'individuo, di fronte alla famiglia si è fermato, non ha mai ritenuto di dovere intervenire nell'ambito della regolamentazione dei rapporti interni della famiglia, anzi ha valorizzato la figura del *pater familias* intesa in senso moderno. Infatti, come giustamente è stato già rilevato dal senatore Nencioni e dal senatore Sica che mi ha preceduto, parità non vuol dire uguaglianza poichè il fatto stesso che si tratta di un uomo e di una donna vuol dire che non sono uguali se non altro dal punto di vista naturale. Anche in questa Assemblea siamo tutti pari, ma vi è il Presidente che è il primo tra i

pari. In ogni nucleo vi è sempre bisogno di qualcuno che regoli il suo andamento. Quindi il fatto che al *pater familias* fossero attribuiti dei poteri che erano sottratti alla moglie o ai figli non significa che non fossero tutti sul piede di parità dal momento che, come ho già detto, parità non vuol dire uguaglianza ma significa che entrambi hanno gli stessi doveri e gli stessi diritti. Quindi la regolamentazione di un rapporto associativo o volontario deve essere demandata a qualcuno che fa parte di questo rapporto. Perchè fare intervenire un elemento esterno che può anche non avere la sensibilità di capire il tormento che può attanagliare due coniugi in disaccordo o il tormento che può attanagliare un minore? Infatti, pur essendo la maggior parte dei giudici italiani degna di riverenza e di rispetto, può accadere, come è avvenuto, che un pretore ordina al macellaio di riassumere il garzone licenziato perchè sorpreso a letto con la moglie! Si può arrivare a questa aberrazione!

Ebbene, questo è un caso limite, un caso ridicolo; ma può accadere di trovarsi di fronte ad un giudice che si astraie nell'interpretazione fredda del diritto, per cui è privo di quell'*humanitas* indispensabile nella regolamentazione di questi rapporti, arrivando a delle conseguenze abnormi ed assurde. Io credo, invece, che si possa potenziare l'istituto della famiglia solo lasciando intatta l'intimità dei suoi componenti, nel calore di quello che gli antichi chiamavano il focolare domestico anche durante le discussioni che, alle volte, anzichè dividere possono unire. Ricordo, trent'anni fa, quando mi ero appena sposato, come le discussioni con mia moglie fossero all'ordine del giorno. Ebbene, discutendo e discutendo dopo trent'anni abbiamo trovato un accordo perfetto; se invece trent'anni fa mi fossi rivolto al giudice per farlo intervenire nella mia famiglia, a quest'ora mi sarei separato più d'una volta e ciò anche nel caso che la moglie si fosse rivolta al giudice. Invece, attraverso le discussioni, attraverso il dibattito, ed anche attraverso il broncio della moglie che non parla per un giorno per cui poi il marito l'avvicina e le dà una carezza, si ricomincia così a chiacchierare e nell'in-

teresse reciproco dei coniugi, della famiglia, dei figli si salva l'istituto familiare. Dobbiamo essere umani; non dobbiamo astrarci con idee che prescindono dalla realtà dei fatti e dobbiamo essere prima di tutto degli uomini e poi dei giuristi e dei legislatori. Infatti delle situazioni perfette astrattamente, nella realtà dei fatti poi si rivelano controproducenti, ridicole ed abnormi.

Così, soprattutto in alcune zone d'Italia, porre il giudice fra i piedi della famiglia, vuol dire sfasciare la famiglia. Pertanto lo eliminerei. Inoltre si tratta di un concetto prettamente autoritario, statuale e che anche il governo fascista non ha ritenuto di potere introdurre. E questo è dire tutto: ciò si verificherà negli Stati comunisti, ma durante il ventennio fascista, proprio il fascismo, che non faceva mistero di volere dare la preminenza all'interesse dello Stato e parlava di Stato etico di fronte agli interessi degli individui, non si è mai sognato di fare questo. Stiamo giungendo così a delle conseguenze incomprensibili.

Tutto questo per quanto riguarda l'intervento del giudice; ma c'è un altro aspetto che ha già sottolineato il collega La Russa. Il divorzio, così come è regolato ora, non dà facoltà al giudice, allorché sono trascorsi gli anni previsti dalla legge, di indagare se il coniuge sia in colpa o meno. Infatti, il coniuge che vuol divorziare e che dice di essersi separato da cinque, sei o sette anni, per cui è decorso il termine previsto dalla legge, può divorziare ed il giudice non può fare nulla; non può, ove per negligenza, ignoranza o anche per noncuranza dell'avvocato (infatti le parti per fare valere i propri diritti debbono rivolgersi all'avvocato e qualche avvocato o per troppo lavoro, o per sbadataggine o per concludere troppo in fretta la pratica si dimentica di chiedere l'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi) stabilire l'addebitabilità della separazione. Pertanto, avvenuta la separazione, passati cinque anni, l'altro coniuge può trovarsi senza alcuna tutela di carattere giuridico in ordine agli alimenti, all'attribuzione dei figli e a tutte le conseguenze inerenti allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Tutto questo per una sua negligenza o per

negligenza dell'avvocato ed il giudice non ha neanche la possibilità di andare a guardare gli atti della causa di separazione, osservando i motivi per i quali la separazione è avvenuta, ove ci sia un dispositivo che dichiara la separazione pura e semplice.

Ebbene, se vogliamo legiferare con un certo criterio rispondente alle esigenze dei cittadini, ai quali le leggi sono rivolte, perchè non specificare ancora, magari ampliandoli, i casi in cui la separazione può avvenire per colpa? Infatti la separazione per colpa non vuol dire poi una cosa infamante, perchè se fosse una cosa infamante vi sarebbero stati prima dei procedimenti penali. Mi pare che si voglia un po' esagerare; quindi anche su questo punto, come ha già rilevato il collega La Russa, la Destra nazionale è concretamente in disaccordo.

Altrettanto in disaccordo siamo circa la parità tra figli naturali e figli legittimi. D'accordo, i figli naturali nascono non per loro colpa: hanno diritto a tutto l'affetto dei genitori se i genitori sentono questo dovere di carattere morale; hanno diritto all'assistenza della società se i genitori non sentono quest'obbligo. Però bisogna distinguere tra la famiglia legittima e la famiglia naturale, altrimenti con l'andar del tempo nessuno sentirà il bisogno di formarsi una famiglia legittima ove non sia ispirato da sentimenti di carattere etico-religioso. Se la situazione di fronte alla legge è uguale e si può liberamente procreare dei figli senza nessuna conseguenza verso la famiglia legittima, viene a cadere qualsiasi barriera e, dal punto di vista della futura situazione sociale ed etica, viene a formarsi il caos. Praticamente ci si verrebbe a trovare in una situazione analoga a quella in cui si trovano molti Stati africani o sudamericani.

Mantengo la mia promessa e non mi dilungo; mi riservo di intervenire eventualmente in sede di esame degli articoli e degli emendamenti. Il lavoro compiuto dal senatore Filetti, che ringrazio anch'io a nome del Gruppo, con la stesura della relazione di minoranza ha dimostrato che noi siamo stati animati dal migliore spirito collaborativo. Riconosciamo che anche l'istituto del-

la famiglia, come tutti gli istituti, dopo tanti anni debba essere riguardato, modificato, adattato alle attuali esigenze sociali del popolo italiano, riconosciamo che molte cose dal 1942 sono superate. Però, come avviene per tutti gli istituti, va salvaguardato il tronco tradizionale di questo istituto che ha migliaia di anni di vita e non va sovvertito, soprattutto con ingerenze esterne e statuali autoritarie a sfondo fascistico o comunista da parte del giudice nell'ambito della famiglia.

Ci riserviamo dunque, come ho detto, di intervenire in sede di esame degli articoli,

sperando che le nostre proposte trovino comprensione da parte dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,55*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari